



**SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO**

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI  
PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI  
RILIEVO NAZIONALE SAN GIUSEPPE MOSCATI DI  
AVELLINO**

## Sommario

<b>CAPO I- DISPOSIZIONI GENERALI. NORME DI ORGANIZZAZIONE.....</b>	<b>4</b>
Art. 1 - Ambito e Principi di applicazione .....	4
Art. 2 - Principi informativi .....	4
Art. 3 - Normativa di riferimento .....	5
Art. 4 – Definizioni.....	5
<b>CAPO II –PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DELLE GARE.....</b>	<b>9</b>
Art. 5 - Programmazione dell'attività contrattuale.....	9
Art. 6 – Gestione delle richieste di fabbisogni non programmati.....	9
Art. 7 – Progettazione dell'appalto .....	10
Art. 8 - Quadro economico ed importi di gara.....	10
Art. 9 – Strutture autorizzate all'acquisto di beni e servizi.....	10
Art. 10 – Responsabile Unico del Progetto.....	10
Art. 11 Il Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) e il Responsabile della fase dell'esecuzione (R.E.S.) .....	12
<b>CAPO III –SCELTA, AVVIO E SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE.....</b>	<b>13</b>
Art. 12 – Regole generali.....	13
Art. 13 - Adesioni Convenzioni CONSIP.....	13
Art. 15 – Atti di gara. Capitolati Speciali, Capitolati Generali e Bandi Tipo .....	14
Art. 16 - Requisiti degli offerenti e dei fornitori .....	15
Art. 17 – Metodi, elementi e criteri di valutazione.....	15
Art. 18 - Termini e modalità di presentazione delle richieste di invito e delle offerte .....	16
Art. 19 – Operazioni di gara e gestione delle sedute pubbliche.....	16
Art. 20 - Individuazione e verifica delle offerte anomale. Valutazione di congruità.....	17
Art. 21 - Esiti delle procedure. Proposta di aggiudicazione .....	18
Art. 22 – Aggiudicazione.....	18
Art. 23 – Verbalizzazione delle operazioni di gara .....	19
Art. 24 – Controlli e formalizzazione del contratto.....	19
Art. 25 – Garanzie.....	20
Art. 26 – Verifica di conformità .....	20
Art. 27 – Il subappalto .....	21
Art. 28 – Modifica, rinegoziazione e proroga del contratto .....	22
Art. 29 – La sospensione dell'esecuzione e la proroga dei termini.....	24
Art. 30 – Lo scioglimento del contratto.....	25
Art. 31 – Il Partenariato Pubblico Privato .....	27
Art. 31.1 – La concessione e il rischio operativo.....	27
Art. 31.2 – La finanza di progetto .....	31
Art. 31.3 – I rimedi alternativi alla giurisdizione.....	32
Art. 31.4 – Il collegio consultivo tecnico .....	33
Art. 31.4.1. – Modalità di costituzione del collegio consultivo tecnico .....	34
Art. 31.4.2. – Insediamento del CCT.....	35
Art. 31.5 – Il parere di precontenzioso .....	37
<b>CAPO IV –DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA EUROPEA .....</b>	<b>38</b>
Art. 32 – Regole generali .....	38
Art. 33 – Principi generali applicabili alle procedure sotto soglia.....	38
Art. 34 – Acquisti inferiori ad € 5.000,00.....	39
Art. 34.1 – Tipologie di forniture e servizi.....	40
Art. 34.2 – Casi particolari .....	40
Art. 34.3– Iter procedurale.....	41
Art. 35– Divieto di frazionamento .....	41
Art. 36 – Tutela delle imprese di minori dimensioni .....	41
Art. 37 – Obblighi di trasparenza .....	41
Art. 38 – Principio di rotazione .....	42

Art. 39 – Aree merceologiche e fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione .....	42
Art. 40 – Deroga all'obbligo di rotazione.....	43
Art. 41 – Affidamento dell'appalto .....	43
Art. 42 – Stipula contratto e pubblicazione.....	43
Art. 43 – Termine dilatorio.....	44
Art. 44 – Esecuzione anticipata .....	44
Art. 45 – Certificato di regolare esecuzione .....	44
Art. 46 – Garanzie.....	44
Art. 47 – Revisione prezzi e varianti .....	45
Art. 48 – Inadempienze e penalità .....	45
Art. 49 – Risoluzione e recesso.....	45
<b>CAPO V - ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA</b> .....	<b>46</b>
Art. 50 – Affidamenti diretti.....	46
Art. 51 – Indagini di mercato .....	46
Art. 52 – Divieto di frazionamento.....	46
Art. 53 – Determina di affidamento .....	46
Art. 54 – Requisiti da richiedere all'operatore .....	46
Art. 55 – Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto.....	47
Art. 56 – Rotazione negli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 5.000.....	47
Art. 57 – Anomalia dell'offerta .....	47
Art. 58 – Controllo dei requisiti.....	47
<b>CAPO VI - ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZIATE SOTTO SOGLIA EUROPEA</b> .....	<b>49</b>
Art. 59 – Procedure negoziate .....	49
Art. 60 – L'iter procedimentale.....	49
Art. 61 – Le fasi della procedura .....	49
Art. 62 – Determina a contrarre .....	49
Art. 63 – Le modalità di individuazione degli operatori economici da invitare .....	50
Art. 64 – L'indagine di mercato .....	50
Art. 65 – Individuazione degli operatori economici da invitare.....	51
Art. 66 – Anomalia dell'offerta.....	52
Art. 67 – Invito alla procedura .....	53
Art. 68 – Il contenuto della lettera d'invito .....	53
Art. 69 – Criteri di aggiudicazione .....	54
Art. 70 – Commissione giudicatrice.....	54
Art. 71 – Verifica dei requisiti .....	54
Art. 72 – Termine di conclusione della procedura negoziata.....	54
Art. 73 – Acquisti di dispositivi urgenti fuori gara .....	55
Art. 74 – Disposizioni finali .....	55
Art. 75 – Norme transitorie.....	55

## CAPO I- DISPOSIZIONI GENERALI. NORME DI ORGANIZZAZIONE

### Art. 1 - Ambito e Principi di applicazione

Il presente regolamento disciplina, ai sensi della Legge della Regione Campania del 27 Febbraio 2007 n. 3 e della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia, l'attività contrattuale dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale San Giuseppe Moscati di Avellino per l'acquisizione di beni e servizi, al fine di assicurare la tempestività nei processi di acquisto, con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché dei principi guida del Nuovo Codice degli Appalti, con particolare riferimento al:

- **principio del risultato**, perseguendo il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo;
- **principio di legalità, trasparenza e concorrenza, della fiducia, dell'accesso al mercato, di buona fede** che permetta di favorire il più ampio accesso al mercato degli operatori economici e tutela dell'affidamento;
- **principio della auto-organizzazione amministrativa, autonomia contrattuale e conservazione dell'equilibrio contrattuale** (Titolo I D. lgs. 36/2023).

Non rientrano nella disciplina del presente regolamento aziendale i lavori pubblici.

### Art. 2 - Principi informativi

L'attività contrattuale dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale San Giuseppe Moscati di Avellino, per l'approvvigionamento di beni e servizi, in tutte le sue fasi, dovrà sempre uniformarsi ai principi di economicità, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché il principio di rotazione e deve assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Nell'espletamento delle suddette procedure, si agisce in aderenza:

- a) al principio di economicità l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo cui sono preordinati;
- c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) al principio di correttezza, una condotta leale e improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido ed agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza ed idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i) al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese.

### Art. 3 - Normativa di riferimento

L'attività contrattuale dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale San Giuseppe Moscati di Avellino è disciplinata dalla normativa comunitaria, statale e regionale, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 31/03/2023 n. 36 recante Codice di Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78 (di seguito Codice) per quanto non diversamente disciplinato nelle norme statali e regionali, e successive modifiche e integrazioni, dai Decreti ministeriali attuativi, dalle Linee Guida ANAC, oltre che dalla normativa speciale, dal Codice Civile e dal presente regolamento.

Per quanto non previsto nel Codice degli Appalti, nella Legge 241/90 e nella restante normativa nazionale e regionale applicabile, le attività negoziali oggetto del presente regolamento sono disciplinati dal Codice Civile.

### Art. 4 – Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento s'intende per:

- **Accordo Quadro:** l'accordo concluso tra l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale San Giuseppe Moscati di Avellino ed uno o più operatori economici, secondo le modalità stabilite nell'art. 59 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un determinato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste. Gli accordi quadro possono precisare le condizioni di fornitura (salvo precisazioni possibili in corso di affidamento degli appalti specifici). Gli Accordi Quadro che non precisano tutte le condizioni di fornitura rinviano ai successivi confronti competitivi la definizione dei dettagli delle prestazioni e delle quantità;
- **Amministrazione Aggiudicatrice:** l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale San Giuseppe Moscati di Avellino;
- **Asta elettronica:** strumento per la negoziazione in fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, secondo le modalità di cui all'art. 33 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., utilizzabile per l'aggiudicazione di appalti nelle procedure aperte, ristrette, competitive con negoziazione o negoziate precedute da un'indizione di gara;
- **CIG - Codice Identificativo Gara:** il codice CIG (codice identificativo di gara) è un codice alfanumerico generato, unico per ciascun appalto o lotto di gara, consente l'identificazione univoca delle gare, dei loro lotti e dei contratti; nell'ambito della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari, consente di individuare univocamente le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura e dall'importo contrattuale. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'acquisizione del CIG viene effettuata direttamente dalle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate che gestiscono il ciclo di vita del contratto, mediante lo scambio di dati e informazioni con la BDNCP. Di conseguenza, il CIG non deve più essere acquisito inserendo dati in un sistema separato, come succedeva con SIMOG/SmartCIG. Non esiste più lo SmartCIG, ora tutti i contratti sono gestiti mediante acquisizione del CIG. La gestione del contratto sulla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata consente di acquisire immediatamente il CIG, al momento della gestione della specifica fase del contratto che lo richiede, mediante scambio di dati in modalità interoperabile tra il BDNCP e la piattaforma.

- **Codice:** il D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- **Commissione Giudicatrice:** organo deputato alla valutazione tecnica ed economica delle offerte di gara, come disciplinata dall'art. 51 del Codice e dalle Linee Guida ANAC;
- **Concessione di servizi:** un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale si affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi;
- **Convenzioni:** negozi di cui all'art. 26 della L. 488/1999, art. 1 commi 449- 457 L. 296/2006 e art 1 comma 548 L. 208/2015, con le quali l'impresa (o le imprese) prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi da parte delle amministrazioni aggiudicatrici.
- **Criteri di aggiudicazione:** i sistemi in base ai quali viene aggiudicato l'appalto, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., e precisamente:
  - di norma, all'operatore che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri di valutazione pertinenti alla natura, all'oggetto, e alle caratteristiche del contratto, ed eventualmente dei sub-criteri o sub-pesi o sub-punteggi stabiliti negli atti di gara;
  - nei casi residuali (servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, ovvero di importo inferiore alla soglia comunitaria e caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno carattere innovativo), all'operatore che ha offerto il prezzo più basso rispetto a quello posto a base d'asta;
- **DURC - Documento unico di regolarità contributiva:** il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento;
- **DUVRI - Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza:** il documento con il quale sono valutati i rischi sulla sicurezza dei lavoratori, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, e nel quale sono indicate le misure adottate per eliminare, oppure, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi, e loro eventuali subcontraenti, e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal Committente o da altri appaltatori;
- **Importo contrattuale:** il valore complessivo delle prestazioni dedotte nei contratti di appalto o nei contratti attuativi di Accordi/Convenzioni. Corrisponde al valore presunto degli acquisti al netto del ribasso di gara, incrementabile sino al raggiungimento del Quadro Economico secondo le previsioni di opzione e modifica;
- **O.E.:** ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. l) dell'allegato I.1 del D.lgs. 36/2023 definisce un operatore economico come qualsiasi persona o ente (anche senza scopo di lucro) che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto

nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica. Anche solo dalla definizione si può intuire la volontà del legislatore di ampliare il concetto di operatore economico, tanto da ritenere irrilevanti la natura e la condizione soggettiva dello stesso. Di questo cambio di rotta, si ha conferma nell'art. 65 del D. Lgs. n. 36/2023 individua come operatori economici: gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi tra imprese artigiane; i consorzi stabili; i raggruppamenti temporanei d'impresa (A.T.I.); i consorzi ordinari di concorrenti; le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE);

- **Prezzo:** valore (a corpo o a misura) di unità di prestazione di fornitura o servizi.
- **Procedura aperta:** la procedura in cui qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara, sulla base delle indicazioni contenute nel bando pubblicato sul sito web dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale San Giuseppe Moscati di Avellino, oltre che nel rispetto dei contenuti e delle forme di pubblicità previsti dagli artt. 83 a 85 del D. Lgs. n. 36/2023;
- **Procedura negoziata:** la procedura in cui qualsiasi operatore economico interessato può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione gara ed alla quale possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati a seguito di selezione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice in ordine alla sussistenza dei requisiti di partecipazione indicati nel bando pubblicato sul sito web dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale San Giuseppe Moscati di Avellino oltre che nel rispetto dei contenuti e delle forme di pubblicità previsti dagli artt. 83 a 85 del D. Lgs. n. 36/2023;
- **PIAO:** il Piano Integrativo di Attività e Organizzazione (2022-2024), adottato dall'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale San Giuseppe Moscati di Avellino con delibera n.102 del 31.01.2024, in attuazione del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modifica dalla Legge 6 agosto 2021, n.113;
- **Quadro Economico:** importo economico complessivo presunto che costituisce il valore massimo e mai superabile di un Accordo Quadro/Convenzione/Procedura di Gara. Esso contiene ogni forma di opzione e modifica, incluso il c.d. quinto d'obbligo di cui all'art. 120 del Codice.
- **Rischio operativo:** il rischio legato alla gestione dei servizi in concessione trasferito all'operatore economico. In condizioni normali, il rischio operativo non garantisce il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei servizi oggetto della concessione;
- **Responsabile Unico del Progetto (RUP):** il Responsabile di una serie di fasi preordinate alla realizzazione di un progetto/intervento pubblico unitario, rispetto al quale egli conserva la centralità e la trasversalità del ruolo per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione;
- **Responsabile di Fase:** responsabili solo di alcune fasi quali la programmazione, la progettazione ed esecuzione, nonché la fase di affidamento. Essi supportano il RUP con i compiti e le responsabilità delle singole fasi per cui sono stati nominati;

- **Valore presunto degli Acquisti:** eventuale importo a base di gara che costituisce il presunto prezzo garantito di fornitura/servizi che saranno aggiudicati.



## **CAPO II –PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DELLE GARE**

### **Art. 5 - Programmazione dell'attività contrattuale**

1. La programmazione è uno strumento di supporto per la realizzazione delle strategie aziendali e la gestione attraverso la metodica di budget e favorisce l'attivazione attraverso centri di responsabilità e di costo, consentendo il governo delle risorse nella definizione ed attuazione degli obiettivi.

2. Il processo di approvvigionamento si sviluppa di norma partendo dalle fasi di pianificazione e programmazione che, si sviluppa nella redazione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi da adottare ai sensi dell'art. 37 comma 1 lett. a) del D. lgs. 36/2023 e dell'elenco annuale da approvare ai sensi dell'art. 37 comma 1 lett. b) del D. lgs. 36/2023.

3. L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale San Giuseppe Moscati di Avellino adotta il Programma triennale degli affidamenti di servizi e forniture, secondo schemi, modalità e tempi disciplinati dal rispettivo regolamento giusta deliberazione n. 264/2023.

L'attività relativa alla formulazione, all'aggiornamento e al monitoraggio dell'attuazione del Programma triennale dell'Attività Contrattuale dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale San Giuseppe Moscati di Avellino è in capo al Referente della Programmazione aziendale D. Lgs. 229/2011, il quale si avvale dei Direttori di Dipartimento, del Direttore della U.O.C. Farmacia, Area Tecnica e dei R.U.P., sia per l'ottenimento dei dati utili a definire il Programma che per la sua attuazione e il suo continuo aggiornamento.

4. Il Programma Triennale dell'Attività Contrattuale dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale San Giuseppe Moscati di Avellino che viene formalmente adottato con Deliberazione del Direttore Generale, è pubblicato sul sito web nella sezione "Amministrazione Trasparente" a far data dal 30 ottobre di ciascun anno.

5. Con cadenza semestrale l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale San Giuseppe Moscati di Avellino provvede all'aggiornamento dello stato di attuazione della programmazione laddove ne ravvisi la necessità.

6. Al termine dell'annualità, il Referente delle Programmazione redige una relazione finale sull'attuazione della programmazione, comprensiva degli interventi non programmati inseriti nel corso dell'annualità.

7. Per tutto quanto concerne il percorso metodologico atto alla predisposizione degli atti di programmazione del fabbisogno delle forniture dei beni e dei servizi nonché la definizione dei soggetti che partecipano al processo si fa rinvio a quanto già regolamentato con deliberazione n. 264/2023.

8. Gli atti della programmazione devono essere coerenti con il bilancio secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili.

### **Art. 6 – Gestione delle richieste di fabbisogni non programmati**

1. Le richieste di beni e servizi non programmati nel corso dell'anno devono essere adeguatamente motivate in merito all'indifferibilità dell'intervento, con esplicita motivazione del mancato inserimento in programmazione.

2. Tali richieste costituiscono oggetto di aggiornamento della programmazione ai sensi del comma 5 del precedente articolo. In motivati casi di estrema urgenza si può procedere al soddisfacimento delle richieste fuori programma anche prima del formale aggiornamento della programmazione. Di tali motivazioni si dà atto nel provvedimento a contrarre.

3. In caso di avvio di indizione di procedure di gara non inserite nel programma annuale le richieste

di attivazione, dovranno essere corredate da apposita attestazione di copertura finanziaria.

### **Art. 7 – Progettazione dell'appalto**

La progettazione degli appalti e dei servizi e delle forniture è predisposta da un gruppo tecnico, composto di norma da soggetti dipendenti dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale San Giuseppe Moscati di Avellino in possesso delle competenze necessarie per la definizione del fabbisogno, del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e di eventuali criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara.

Il Gruppo Tecnico è individuato dal Responsabile Unico del Progetto di cui all'art. 9 del presente Regolamento, che coordina la progettazione, organizza le attività necessarie. Laddove il R.U.P. non ritenga necessario l'attivazione del Gruppo Tecnico, la progettazione è da lui predisposta.

### **Art. 8 - Quadro economico ed importi di gara**

1. L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale San Giuseppe Moscati di Avellino indica in maniera puntuale, all'interno del Progetto e degli atti di gara, il Quadro economico.

2. Il Quadro economico è costruito tenendo in considerazione il valore presunto degli acquisti nonché ogni opzione contrattuale. Gli Accordi Quadro e le Convenzioni indicano se vi è incluso il c.d. "quinto d'obbligo".

3. Il valore presunto degli acquisti ed il Quadro Economico sono costruiti secondo i principi di veridicità, affidabilità, correttezza ed in coerenza con i fabbisogni o le previsioni di consumo eventualmente esplicitate dall'Azienda.

4. Nelle procedure di selezione, il valore presunto degli acquisti può costituire valore a base d'asta su cui applicare le formule per l'attribuzione del punteggio economico, e parametrare i valori di gara.

### **Art. 9 – Strutture autorizzate all'acquisto di beni e servizi**

1. Le strutture autorizzate all'espletamento di procedure per l'acquisizione di beni e servizi sono:
  - U.O.C. A.B.S.;
  - U.O.C. TECNICO-PATRIMONIALE;
  - U.O.S. INGEGNERIA CLINICA.

Le procedure di affidamento sono gestite dalle stesse secondo la competenza loro attribuita dall'assetto organizzativo di cui della deliberazione n. 777 del 20/07/2023.

2. Tutte le strutture aziendali sia amministrative e/o sanitarie collaborano e supportano le strutture deputate alla acquisizione di beni e servizi nelle attività volte all'approvvigionamento degli stessi.

### **Art. 10 – Responsabile Unico del Progetto**

1. Ai sensi dell'art. 15 D. lgs. 36/2023 per ciascuna procedura di affidamento è nominato un Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) per lo svolgimento delle attività delineate nell'allegato I.2 del Codice.

2. Il nominativo del R.U.P. è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.
3. L'incarico di R.U.P. è obbligatorio e non può essere rifiutato.
4. Il R.U.P. cura il corretto svolgimento di tutte le attività del processo di gara, esercitando una funzione di coordinamento, gestione e controllo, adottando le decisioni ritenute più opportune anche in termini di autotutela. Egli cura e vigila le fasi in cui si articola ogni singola acquisizione, provvedendo a creare le condizioni affinché la stessa possa essere condotta in modo unitario in relazione ai tempi e costi preventivati, formula proposta e fornisce dati e informazioni ai soggetti e agli organi competenti:
  - a. nella fase di predisposizione ed eventuale aggiornamento della programmazione dell'attività contrattuale;
  - b. nella fase di progettazione;
  - c. nella fase di procedure di scelta del contraente per l'affidamento dell'appalto;
  - d. nella fase di monitoraggio dei tempi di svolgimento della procedura di affidamento;
  - e. in via residuale, in coordinamento con i R.E.S. e i D.E.C., nella fase di esecuzione degli Accordi e delle Convenzioni.
5. Il R.U.P. è responsabile della corretta e completa istruttoria della gara ad eccezione del processo di valutazione tecnica per le procedure con aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il rapporto qualità/prezzo. Effettua le verifiche in ordine alle offerte risultano anormalmente basse; avvalendosi qualora ritenuto necessario del supporto della Commissione Giudicatrice.
6. Il R.U.P. nello svolgimento dei propri compiti adegua le proprie attività alle procedure interne, anche con riferimento alle misure in materia di anticorruzione giusta L. 180/2012 e Piano per la prevenzione della corruzione dell'Azienda S.G. Moscati di Avellino.
7. Il R.U.P. coadiuva il Presidente della Commissione Giudicatrice nella gestione delle sedute riservate, nella predisposizione degli strumenti amministrativi ed operativi necessari per le attività d'esame e valutazione delle offerte, nelle predisposizioni dei calendari, nella convocazione e nella gestione delle sostituzioni, nella predisposizione e tenuta dei verbali.
8. Il R.U.P. provvede, inoltre, a conservare l'archivio degli atti (verbali ed altri documenti di gara, deliberazioni, lettere commerciali, accertamenti e verifiche, garanzie, contestazioni, diffide, sanzioni, ecc...) della procedura di affidamento nel relativo fascicolo.
9. Il R.U.P. gestisce i rapporti con i soggetti responsabili dell'esecuzione del contratto (R.E.S. e D.E.C.).
10. Il R.U.P. interviene, altresì, nel corso dell'esecuzione del contratto, nelle fasi in cui l'accordo o la convenzione lo prevedono e, in particolare, in caso di autorizzazione al subappalto, recesso e risoluzioni contrattuali, autorizzazione alle variazioni contrattuali.
11. Può essere nominato R.U.P. chi sia in possesso di requisiti di esperienza professionale e di specifica formazione in relazione alla complessità della procedura in coerenza con le linee guida ANAC in materia.
12. Nella procedura sotto-soglia il R.U.P. può far parte della Commissione Giudicatrice anche in qualità di Presidente.
13. Il R.U.P. spetta il compito di nominare i responsabili per le singole fasi che compongono l'intervento e tali soggetti assumono la responsabilità relativa alla specifica fase affidata, mentre il R.U.P. mantiene rispetto a tali figure un ruolo di supervisore, indirizzo e coordinamento.
14. Il R.U.P. deve essere dotato di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze possono essere attribuite a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal Codice.
15. Il R.U.P. deve fondare le sue attività sul criterio prioritario del risultato a cui deve tendere nell'ambito del suo potere discrezionale e della individuazione delle regole del caso concreto.
16. Per le procedure telematiche sotto-soglia il R.U.P. coincide sempre con l'istruttore indicato sulla piattaforma SIAPS e/o MEPA.

## **Art. 11 Il Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) e il Responsabile della fase dell'esecuzione (R.E.S.)**

1. La direzione dell'esecuzione del contratto e/o il Responsabile della fase dell'esecuzione e la verifica di regolare esecuzione/conformità del servizio/fornitura è espletata dalla struttura richiedente il bene o il servizio.
2. La funzione di D.E.C. non è rifiutabile.
3. Con elencazione esemplificativa e non esaustiva, i compiti di cui al comma 1 sono demandati:
  - per i farmaci e i dispositivi medici di uso ospedaliero ➡ alla U.O.C. Farmacia;
  - per le apparecchiature elettromedicali ➡ alla U.O.C. Area Tecnica e Ingegneria Clinica;
  - per le forniture e servizi di diretta competenza ➡ alle U.U. O.O. C.C. Laboratorio di Analisi, SIMT, U.O.C. di Radiologia;
  - per le procedure sopra-soglia ➡ ai Responsabili della U.O.C. Richiedenti;
  - per i beni e servizi economici ➡ al Responsabile U.O.S. Economato;
  - per i dispositivi di protezione individuale ➡ al Servizio Prevenzione e Protezione;
  - per le forniture e servizi afferenti alle attività di informatizzazione e digitalizzazione delle infrastrutture ➡ alla U.O.C. Sistemi Informativi;
  - per le forniture e servizi afferenti alle attività di formazione ➡ al Responsabile U.O.S. Formazione;
  - per le forniture e servizi afferenti alle attività di informazione e comunicazione ➡ alla U.O.S. Competente;
  - per le forniture e servizi di diretta competenza della D.M.P.O. ➡ a quest'ultima e/o alle Strutture della stessa dipendenti.
4. Il D.E.C. e/o R.E.S. è il titolare della struttura competente, salvo che questi individui per iscritto altra figura all'interno della stessa. In ogni caso per le tipologie indicate all'art. 32 dell'allegato II.14 al Codice la funzione di Direttore dell'esecuzione e/o Responsabile di fase dell'esecuzione è assunta da struttura diversa da quella del R.U.P. e/o comunque della struttura cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.
5. Relativamente alle gare centralizzate espletate CONSIP o SORESA, tenendo conto che in tale caso il R.U.P. in sede esecutiva coincide, di regola, con il Direttore dell'esecuzione e ne assume sostanzialmente i compiti, tale figura viene individuata nell'ambito delle strutture elencate nel comma 3 con i medesimi criteri.
6. L'Azienda garantisce, in conformità alle disposizioni del Codice, adeguate formazioni e coperture assicurative a favore del R.U.P., del D.E.C. e/o R.E.S. e dei loro collaboratori.

## CAPO III –SCELTA, AVVIO E SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE

### Art. 12 – Regole generali

1. La procedura di affidamento di contratti ai sensi del D. lgs. 36/2023, conclusa la fase di Programmazione che è ed essa propedeutica, prende avvio al momento della presentazione della proposta di gara da parte della struttura interna gestore del fabbisogno rispetto ad una specifica categoria merceologica secondo quanto previsto dal regolamento interno di cui alla deliberazione n. 505/2018 sulle competenze delle rispettive C.N.D. (Classificazione nazionale dei dispositivi medici).

2. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto dei tempi e degli ordini di priorità indicati negli atti di programmazione di cui all'art. 5.

3. Nel corso di esigenze impreviste e non oggetto di programmazione, spetta alla Direzione Sanitaria/Amministrativa anche su indicazione dei Responsabili di servizio competente, assumere specifica determinazione tendente ad ottenere le disponibilità necessarie per l'acquisizione di beni e servizi e l'esecuzione dell'intervento al di fuori della programmazione nel rispetto, comunque, dei principi e dei limiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

4. La **proposta di gara** deve obbligatoriamente contenere:

- l'elenco dei beni/servizi, aggregati in lotti omogenei, con relative quantità annue e valori;
- eventuali variazioni quali-quantitative rispetto ai contratti precedenti e giustificazioni degli eventuali scostamenti;
- le specifiche tecniche minime, con indicazione esplicita delle esigenze funzionali rispetto alle quali valutare la equivalenza ex art. 68 del codice;
- parametri e criteri di valutazione;
- eventuali vincoli di natura organizzativa, strutturale e/o tecnologica ed impiantistica;
- modalità di esecuzione della obbligazione (Acquisto o Nolo; Unica soluzione, Somministrazione, consegne ripartite, Gestione a scorta; Conto deposito, ecc.) e rischi da interferenza collegati;
- la coerenza con gli obiettivi e i vincoli di budget;
- l'elencazione delle strutture utilizzatrici;
- attestazione della presenza della procedura nel documento di programmazione ovvero indicazione delle ragioni della mancata previsione.

Nel caso i contratti da costituire abbiano natura mista (ad esempio service di laboratorio analisi, ovvero fornitura di beni con lavori posa in opera e/o installazione e con la necessità di particolari percorsi) la proposta deve essere accompagnata dal parere delle strutture tecniche (Ingegneria Clinica, UOC Tecnico Manutentiva, UOC SIA, Fisica Sanitaria, Direzioni mediche, Rischio Clinico, ecc.) coinvolte.

La proposta di gara deve essere presentata in tempo utile computato tenendo conto che la durata media di una procedura ad evidenza pubblica è di almeno sei mesi.

La proposta di gara va presentata alla Direzione della U.O.C. A.B.S./ AREA TECNICA, la quale provvederà ad assegnarla, entro i due giorni successivi, all'Ufficio competente per materia e ne nomina il R.U.P.

### Art. 13 - Adesioni Convenzioni CONSIP

1. Salvo quanto previsto all'art. 5 comma 3, in materia di Programmazione dell'attività contrattuale, L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale San Giuseppe Moscati di Avellino ha facoltà di aderire alle convenzioni / accordi quadro ed a tutti gli altri strumenti messi a disposizione da CONSIP o da eventuali altri Soggetti Aggregatori.

2. L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale San Giuseppe Moscati di Avellino aderisce direttamente alle Convenzioni CONSIP e/o SORESA.

## **Art. 14 – Scelta delle procedure. Modalità di espletamento delle procedure di affidamento**

1.L' Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale San Giuseppe Moscati di Avellino utilizza tutte le procedure di cui al D. Lgs. 36/2023 in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici e relativi Allegati (G.U. n.77 del 31 marzo 2023 – S.O. n. 12).

2. L' Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale San Giuseppe Moscati di Avellino utilizza l'istituto della Concessione di servizi esclusivamente nelle ipotesi in cui il rischio operativo sia effettivamente trasferito in capo agli operatori economici. In nessun caso il modulo concessorio è utilizzato allo scopo di eludere il rispetto del principio di massima concorrenza.

3.L' Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale San Giuseppe Moscati di Avellino espleta le procedure di gara in modalità telematica, utilizzando tecniche e strumenti per gli appalti elettronici ed aggregati di cui agli art. 32 e ss. del codice. L' Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale San Giuseppe Moscati di Avellino utilizza il sistema informatico messo a disposizione dalla Regione Campania (SO.RE.SA.) nonché altre piattaforme ritenute idonee.

4.Nelle procedure aperte, ristrette, competitive con negoziazione o negoziate precedute da avviso di indizione gara, l'utilizzo dell'asta elettronica deve essere previsto espressamente e disciplinato negli atti di gara.

5. Per le suddette procedure ordinarie si possono applicare le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui all'art. 71, comma 3, art. 72, comma 6, art. 73 comma 5, art.83, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo n. 36 del 2023. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti.

6. La procedura negoziata senza bando ex art. 76, può essere utilizzata in misura strettamente necessaria, qualora per ragioni di estrema urgenza o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati.

7. Gli atti adottati ai sensi del presente articolo sono pubblicati e aggiornati sui rispettivi siti istituzionali, nella sezione «Amministrazione trasparente» e sono soggetti alla disciplina di cui al D. Lgs. n. 33/2013. Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e per gli effetti del predetto Decreto, sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all'art. 20, comma 1, D. Lgs. n. 36/2023.

8. L'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di nove mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della Legge n. 120/2020, e fatto salvo quanto previsto in fase di approvazione della Programmazione Triennale l'acquisto di beni e servizi, o di indizione della gara non programmata in merito alla effettiva e motivata complessità delle gare aggregate per le quali il rispetto del termine suddetto possa pregiudicare la partecipazione dei concorrenti o l'acquisizione di offerte qualitativamente adeguate, od ai contratti in continuità per i quali le procedure di gara sono attivate con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei contratti precedenti.

## **Art. 15 – Atti di gara. Capitolati Speciali, Capitolati Generali e Bandi Tipo**

1. Gli atti della procedura di gara di norma si distinguono in: Bando/Lettera di invito, Disciplinare di gara, Capitolato di Gara.

2.Il Bando, generalmente corredato da un Disciplinare di gara o da una Lettera di invito contiene le indicazioni procedurali per la ammissione delle offerte e per lo svolgimento delle operazioni di gara, sino alla stipula del contratto.

3.Nel Disciplinare di gara e nella Lettera di invito sono indicate espressamente le cause di

esclusione.

4. I Capitolati Normativi Generali sono distinti per tipologia di contratto (es. Appalto, Accordi Quadro, Convenzioni, ecc.) e per categorie merceologiche. Tali capitolati costituiscono sempre parte integrante e sostanziale della documentazione di gara. Ogni deroga alle previsioni in essi contenute deve essere adeguatamente motivata nell'ambito dei provvedimenti di autorizzazione a contrarre.

5. Il Capitolato Normativo unitamente a quello Tecnico-Prestazionale, che invece contiene le previsioni di natura contrattuale e tecnica per la specifica procedura, costituiscono il Capitolato di gara. Il Capitolato contiene tutti gli elementi utili per lo svolgimento delle azioni di controllo da parte dei DEC/RES.

6. L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale San Giuseppe Moscati di Avellino si conforma alle previsioni dei Bandi Tipo approvati dall'ANAC ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 36/2023.

### **Art. 16 - Requisiti degli offerenti e dei fornitori**

1. Gli offerenti e i fornitori non devono trovarsi in nessuna delle condizioni che possano determinare motivo di esclusione della procedura di gara, ai sensi dell'art. 94 e 95 del codice.

2. Nel caso di presenza di cause di esclusione automatica e non automatiche si applica quanto disposto dall'art. 96 del D. Lgs. n. 36/2023.

3. L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale San Giuseppe Moscati di Avellino definisce ordinariamente condizioni di partecipazione proporzionate al mercato di riferimento di ciascuna procedura, al livello di aggregazione perseguito, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e tutela della concorrenza.

4. Le condizioni di partecipazione richieste sono espresse, salvo eccezioni motivate, come livelli minimi di capacità nel bando di gara o nella lettera di invito, in cui sono anche indicati gli idonei mezzi di prova e le modalità di verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative e delle competenze tecniche e professionali.

5. Al fine di tutelare la concorrenza reale ed il principio di segretezza delle offerte economiche, l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale San Giuseppe Moscati esclude dalla gara i concorrenti per i quali accerta l'imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi che arrechino pregiudizio alla concorrenza, o la sussistenza di altre cause ostative previste dall'ordinamento.

### **Art. 17 – Metodi, elementi e criteri di valutazione**

1. Le forniture e i servizi oggetto degli appalti aggiudicati in base al metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quest'ultimo è individuata sulla base:

- a. del miglior rapporto qualità/prezzo;
- b. dell'elemento prezzo o dell'elemento costo;
- c. seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del "ciclo di vita".

2. Nel caso di servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, potrà essere utilizzato il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 3, dandone adeguata motivazione indicando nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta.

3. Gli elementi di aggiudicazione devono:

- a. essere pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto;
- b. essere oggettivi e quantificabili e non attribuire alla Commissione una discrezionalità

- assoluta;
- c. consentire una concorrenza effettiva e la verificabilità delle informazioni fornite;
  - d. valorizzare, laddove possibile, aspetti ambientali o sociali, sempre se connessi all'oggetto dell'appalto.
4. Agli scopi di cui al punto 1, lett a), nel bando/disciplinare di gara o nella lettera di invito, ciascun elemento di valutazione contiene il riferimento agli articoli del capitolato che disciplinano la prestazione cui si riferiscono.
5. Agli scopi di cui al punto 3 lett. b), il provvedimento a contrattare motiva, anche in maniera cumulativa, il ricorso a criteri che abbiano carattere qualitativo discrezionale non misurabile. In tali casi gli elementi di valutazione sono sempre abbinati a specifici criteri motivazionali che esplicitino gli elementi dell'offerta di cui la Commissione giudicatrice tiene di conto per preferire o penalizzare una offerta nella attribuzione dei punteggi e nell'esplicitazione dei propri giudizi. In tali casi la Commissione motiva il giudizio.
6. Agli scopi di cui al punto 3 lett. c) gli atti di gara richiedono sempre di evidenziare, nelle offerte tecniche, i mezzi di prova ove possibile per la verifica della qualità offerta.
7. Il provvedimento a contrattare riporta la motivazione della scelta dei criteri di valutazione evidenziando quanto richiesto ai punti 3,4,5 e 6.
8. Ove necessario, per ciascun criterio di valutazione prescelto, è possibile prevedere sub-criteri, sub-pesi e sub-punteggi.
9. L' Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale San Giuseppe Moscati può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti idonea in relazione all'oggetto del contratto.

#### **Art. 18 - Termini e modalità di presentazione delle richieste di invito e delle offerte**

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale San Giuseppe Moscati o per essa il R.U.P. e/o il Responsabile di fase tiene conto della complessità della prestazione oggetto dell'appalto, del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte e della tipologia di procedura di gara utilizzata, applicando quando possibile i termini ridotti coerenti con l'obiettivo di contenere i tempi della procedura. In ogni caso, sono fatti salvi i termini minimi previsti all'art. 92 del Codice.
2. Nei casi espressamente previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia, l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale San Giuseppe Moscati o per essa il R.U.P. e/o il Responsabile di fase può prorogare i termini per la presentazione delle offerte, proporzionalmente all'importanza delle informazioni fornite o delle modifiche effettuate.

#### **Art. 19 – Operazioni di gara e gestione delle sedute pubbliche.**

1. Le operazioni di gara devono svolgersi con continuità e concentrazione, essere il più possibile ravvicinate, senza soluzione di continuità, e svolgersi entro limiti temporali stringenti.
2. Il giorno, la sede e l'ora dello svolgimento delle sedute pubbliche sono resi noti con congruo anticipo ed adeguati mezzi di pubblicità. Nelle gare telematiche l'utilizzo delle comunicazioni su piattaforma è considerato adeguato mezzo di pubblicità.
3. Alle sedute possono partecipare i soggetti interessati anche a mezzo di un procuratore speciale.
4. Qualora le attività non si concludano nella stessa seduta, la seduta deve essere sospesa e individuata nuova data per la continuazione e la conclusione dei lavori. La data e l'orario deve essere portata a conoscenza durante la stessa seduta qualora venga individuata già una nuova data. Qualora la data non venga individuata nel corso della seduta è necessario darne comunicazione a tutti i concorrenti, attraverso il portale So.Re.Sa.



5. L'eventuale differimento o rinvio delle sedute pubbliche già programmate devono essere portate a conoscenza di tutti i concorrenti, indicando giorno, ora e luogo della differita seduta, al fine di garantire ai concorrenti l'effettiva possibilità di presenziare allo svolgimento delle operazioni di gara.

6. Le sedute di gara devono rispettare il principio di continuità, ossia di concentrazione delle attività in un'unica seduta, senza appunto soluzione di continuità. Nel caso in cui le operazioni di gara richiedano più incontri, le operazioni di gara devono essere il più possibile ravvicinate e immediatamente successive, entro limiti temporali ristretti, per ragioni di celerità della procedura.

7. Nelle sedute riservate di valutazione tecnico-discrezionale o di verifica di conformità: la concentrazione delle sedute deve scongiurare influenze esterne ed assicurare la assoluta indipendenza di giudizio dell'organo incaricato della valutazione.

8. Le sedute pubbliche per l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e l'esame del relativo contenuto sono gestite dal Seggio di Gara.

9. Le sedute per l'apertura delle offerte tecniche ed economiche sono gestite dalla Commissione, anche in composizione non plenaria con il supporto del Seggio di Gara.

10. Il procedimento per il soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del codice è gestito dal Seggio di Gara, che provvede all'individuazione delle carenze documentali, alla formulazione delle richieste di integrazione ed alla relativa verifica.

11. In fase di ammissione delle offerte, il R.U.P., anche sulla base delle risultanze del Soccorso Istruttorio, propone al Dirigente della U.O. competente l'ammissione o la esclusione dei candidati o degli offerenti, il relativo provvedimento viene pubblicato entro due giorni sul profilo committente nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale San Giuseppe Moscati.

12. In relazione alla disponibilità di adeguati sistemi tecnologici per la condivisione a distanza di documenti e per la gestione di riunioni, nonché all'utilizzo della piattaforma So.Re.Sa. che garantisce, oltre alla semplificazione dell'azione amministrativa, anche trasparenza, parità di trattamento ed integrità dei documenti, e per la quale pertanto non sussiste rischio di manomissione degli atti, gli atti di gara possono prevedere che l'apertura e la successiva verifica di regolarità e completezza della documentazione presentata dagli Operatori Economici partecipanti/invitati venga effettuata dal Seggio di gara in seduta riservata.

In tal caso gli esiti delle operazioni svolte sono resi disponibili tramite le apposite funzionalità della piattaforma, così come il verbale delle operazioni svolte.

13. I lavori della Commissione di Aggiudicazione possono avvenire anche a distanza, mediante utilizzo di idonee tecnologie per la gestione delle riunioni da remoto. I relativi documenti possono essere sottoscritti mediante sistemi di firma elettronica remota o similari, che garantiscano data certa delle operazioni effettuate.

14. La Commissione è presieduta da un dipendente dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale San Giuseppe Moscati ed è composta dai suoi funzionari in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della Commissione Giudicatrice può far parte il R.U.P. In mancanza di adeguate professionalità in organico, l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale San Giuseppe Moscati può scegliere il Presedente ed i singoli componenti della Commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentate indisponibilità, tra professionisti esterni così come già regolamentato da questa Azienda giusta deliberazione del Direttore Generale n. 1006 del 26/09/2022. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.

## **Art. 20 - Individuazione e verifica delle offerte anomale. Valutazione di congruità.**

1. Per i criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, si fa rinvio all' art. 110 del D. Lgs 36/2023, tutelando il principio del contraddittorio con la ditta aggiudicataria la cui

offerta risulta anomala.

2. Gli atti di gara devono indicare il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelte fra quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero devono essere selezionati in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2.

3. Il R.U.P. può procedere in ogni momento alla verifica della congruità economica di una offerta nel suo complesso, anche a prescindere dal ricorso delle condizioni di anomalia, qualora in base a elementi specifici, si dubiti della attendibilità e della serietà della stessa, nonché della effettiva possibilità del concorrente di eseguire correttamente il contratto alle condizioni proposte.

4. Resta fermo che nel caso di affidamenti diretti con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo non si applica l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023.

5. Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del minor prezzo, di contratti di servizi (l'esclusione automatica non è prevista per gli appalti di forniture) di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, gli atti di gara devono prevedere l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

#### **Art. 21 - Esiti delle procedure. Proposta di aggiudicazione**

1. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta.

2. L'offerta del contraente prescelto è irrevocabile per il periodo indicato dalla lettera di invito/Disciplinare, entro il quale l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale San Giuseppe Moscati può decidere di accettarla, e comunque per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione.

3. La Commissione trasmette i verbali al R.U.P.. Il R.U.P. elabora la proposta di aggiudicazione.

4. Il RUP, in presenza di errori o incongruenze della documentazione trasmessa dalla commissione, ne richiede alla stessa la revisione.

5. Il Direttore della U.O.C. competente propone alla Direzione la proposta di aggiudicazione nelle procedure sopra-soglia ed approva con determina su proposta del R.U.P. nelle procedure sotto-soglia.

#### **Art. 22 – Aggiudicazione**

1. Nelle procedure sopra-soglia, il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale San Giuseppe Moscati, su proposta del Direttore della U.O.C. competente, procede all'aggiudicazione definitiva adottando propria Delibera. Nelle procedure sotto-soglia, il Dirigente della U.O.C. competente su proposta del R.U.P. e/o del Responsabile per la fase di affidamento, procede alla aggiudicazione e/o affidamento adottando propria determina.

2. Nel provvedimento di aggiudicazione si dà atto: delle operazioni svolte dagli organismi di gara e della relativa legittimità e del rispetto delle procedure interne nonché delle risultanze economico gestionali dell'affidamento. Salvo ragioni motivate di riservatezza, il provvedimento reca in allegato, i verbali delle operazioni di gara.

3. L'aggiudicazione diviene efficace una volta terminati i controlli previsti dal Codice degli Appalti.

4. Salve le norme in materia di trasparenza degli atti di gara, il R.U.P. rende noti gli esiti delle procedure ai concorrenti, mediante apposita comunicazione scritta e secondo le prescrizioni di legge, entro cinque giorni dalla data di esecutività del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

## **Art. 23 – Verbalizzazione delle operazioni di gara**

1. Le sedute, pubbliche e riservate, e tutte le altre operazioni di gara sono documentate in appositi verbali.
2. La verbalizzazione ha la funzione di certificazione dell'attività amministrativa.
3. A tale scopo i verbali devono sempre rappresentare in maniera veritiera i fatti che intendono riportare e descrivere con esattezza l'individuazione dei soggetti presenti.
4. La descrizione delle attività verbalizzate deve essere completa, sia pure sintetica in modo da non pregiudicarne una immediata ricostruzione, proporzionata e adeguata rispetto al tipo di attività esercitata. I verbali devono essere sempre redatti in modo da consentire, ex post, la più ampia possibilità di controllo e di sindacato amministrativo e giurisdizionale.
5. I principali verbali delle procedure disciplinate dal presente regolamento sono i seguenti:
  - Verbale di apertura documentazione amministrativa
  - Verbale di verifica del procedimento di soccorso istruttorio o integrazioni richieste
  - Verbale di apertura documentazione tecnica
  - Verbale di valutazione qualità della Commissione Giudicatrice
  - Verbale di apertura offerta economica
  - Verbale di verifica anomalia dell'offerta.

## **Art. 24 – Controlli e formalizzazione del contratto**

1. I controlli hanno per oggetto la verifica possesso dei requisiti d'idoneità dell'operatore economico di cui all'art. 94 al 97 del D. Lgs. n. 36/2023 nonché di tutti gli ulteriori elementi soggettivi eventualmente richiesti in sede di partecipazione alla gara.
2. Ai sensi delle norme generali e speciali vigenti in materia (rispettivamente, D.P.R. n. 445/2000 e D. Lgs. n. 36/2023 si procede alle verifiche in ordine ai requisiti di idoneità dei contraenti, nell'ambito delle singole procedure di affidamento, di importo uguale o superiore ad € 50.000,00 (I.V.A. esclusa) e, per le procedure di importo inferiore, esclusivamente a campione. Negli affidamenti di importo inferiore ad € 10.000,00 (I.V.A. esclusa), per ragioni di semplificazione procedurale, si prescinde dall'effettuazione dei controlli.
3. Nel caso in cui anche una sola delle dichiarazioni rese in sede di gara risulti non veritiera, il R.U.P. procederà immediatamente alla revoca della aggiudicazione ed alla segnalazione del fatto all'ANAC nonché alla Procura della Repubblica competente per territorio ove siano ravvisabili ipotesi di reato.
4. I contratti dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale San Giuseppe Moscati” (di seguito A.O.R.N.) sono stipulati, a pena di nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti, mediante atto informatico o mediante scrittura privata. Per gli affidamenti di importo non superiore alla soglia comunitaria il contratto può essere stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri della Unione Europea od assimilati.
5. La volontà ad obbligarsi della A.O.R.N. è espressa esclusivamente in forma scritta ed a fronte di offerte scritte dalla parte concorrente.
6. Il contratto è sottoscritto dal Direttore Generale della A.O.R.N. o suo delegato, solo dopo che al documento contrattuale è stata apposta la firma del legale rappresentante o procuratore munito dei poteri necessari dell'altro contraente.
7. Il contratto è sempre controfirmato dal RUP che ne attesta così anche la conformità alla presente procedura. Il RUP provvede a ciò entro cinque giorni dal ricevimento dell'esito positivo dei controlli da parte dell'Ufficio preposto.
8. I contratti sono stipulati non prima di trentacinque giorni dall'invio della comunicazione di esito gara ai concorrenti non aggiudicatari (art.32 c.9 e c.10) e, salvo diverso accordo tra le parti, non oltre sessanta giorni dall'esecutività del provvedimento di aggiudicazione definitiva dal termine

della verifica del possesso dei requisiti d'idoneità, ex art.32 c.7 e c.8. L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente ai sensi dell'art.32 c.8, per le ipotesi ivi previste, con obbligo di inserimento nell'atto la clausola risolutiva espressa in caso di esito non regolare dei controlli.

9. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accertamenti previsti dalla normativa antimafia e controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà, di cui, rispettivamente, al D.Lgs. 11.159/2011 e dagli artt.71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000.

10. Nel contratto devono essere riportati, anche mediante rinvio alle previsioni del capitolato ed al fine del controllo della qualità delle prestazioni da parte del DEC, i seguenti elementi:

- a. le condizioni migliorative offerte nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa (se previste) e le modalità di esecuzione del servizio e/o di consegna della fornitura;
- b. i controlli sulla regolarità e qualità della prestazione resa ed i relativi criteri di misurazione;
- c. le penali per eventuali inadempimenti;
- d. i casi di sospensione, risoluzione o recesso dal contratto e quelli relativi a eventuali premi o incentivi, precisando le modalità per l'irrogazione delle penali, per la sospensione, risoluzione o recesso dal contratto o per la corresponsione dei premi;
- e. i mezzi e le risorse messi eventualmente a disposizione da parte di un'impresa ausiliaria, allegando il relativo contratto di avvalimento, nonché l'eventuale ricorso al subappalto, specificando per quale parte della prestazione;

11. Immediatamente dopo la firma, l'Ufficio preposto provvede immediatamente e comunque non oltre i successivi 5 giorni:

- a trasmettere copia del contratto all'Ufficio competente per materia che ha svolto la procedura di gara, al R.U.P. nonché all'affidatario ed al Direttore della esecuzione;
- ad avviare la procedura di registrazione, salvo che per i contratti stipulati mediante scambio di lettere commerciali che saranno registrati solo in caso d'uso;
- a compilare la scheda di inserimento dei dati del contratto (cd. Contratto informatico) nel sistema informativo gestionale aziendale SIAC.

#### **Art. 25 – Garanzie**

Prima della firma da parte del Direttore Generale della A.O.R.N., l'operatore economico obbligato provvede alla costituzione della cauzione definitiva nella misura nonché con le forme e modalità previste dagli atti disciplinari di gara.

Per quanto riguarda le procedure di affidamento dei contratti articolate in lotti distinti e separati, le suddette garanzie sono riferite, in termini di valore, rispettivamente, ai lotti per i quali ciascuna ditta concorrente presenta offerta o al valore contrattuale dei lotti aggiudicati a ciascun soggetto appaltatore.

#### **Art. 26 – Verifica di conformità**

Nella fase di esecuzione al RUP è attribuita l'attività di direzione dei contratti e il controllo dei livelli di qualità delle prestazioni, ribadendo la centralità di tale figura anche nella fase dell'esecuzione del contratto.

In tale attività il RUP può essere coadiuvato da diverse figure professionali:

- i) il direttore dell'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto servizi e forniture;
- ii) il coordinatore in materia di salute e sicurezza durante l'esecuzione;
- iii) il verificatore della conformità per i contratti di servizi o forniture.

L'esecuzione del contratto ha inizio con l'avvio dell'esecuzione delle prestazioni e si conclude con la verifica di conformità.

Nel momento di avvio dell'esecuzione delle prestazioni, il direttore dell'esecuzione fornisce all'appaltatore tutte le istruzioni e le direttive necessarie utili all'esecuzione del contratto (per es. l'indicazione del luogo di esecuzione della prestazione o la messa a disposizione di mezzi e strumenti).

Entro sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni, l'Azienda deve compiere la verifica della conformità (per le forniture e i servizi).

La finalità delle operazioni conclusive dell'esecuzione è di verificare e certificare che le prestazioni siano stati eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative richieste nonché degli obiettivi e dei tempi indicati nel contratto.

I compiti di verifica della conformità delle prestazioni sono attribuiti direttamente al RUP, a meno che non sia stato nominato un direttore dell'esecuzione diverso.

## **Art. 27 – Il subappalto**

Il contratto può essere eseguito direttamente e per l'intero dall'aggiudicatario oppure questi può affidare l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto aggiudicato a un subappaltatore.

Non sono considerati contratti di subappalto, i contratti con cui viene affidata:

- l'esecuzione di prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie (cd. subcontratti) da parte di lavoratori autonomi o di soggetti in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizi o fornitura sottoscritti prima dell'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione dell'appalto;
- la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

Previa adeguata motivazione nella determina/delibera a contrarre, l'Azienda può indicare nei documenti di gara le prestazioni oggetto del contratto che devono essere eseguite direttamente dall'aggiudicatario.

Il soggetto affidatario può ricorrere al subappalto, previa autorizzazione dell'Azienda. Inoltre, il subappaltatore deve essere qualificato per le prestazioni che deve eseguire; non devono poi sussistere a suo carico cause di esclusione e all'atto dell'offerta deve indicare le parti del contratto che intende subappaltare.

Almeno venti giorni prima della data di inizio dell'esecuzione delle prestazioni, l'affidatario deve trasmettere all' Azienda il contratto di subappalto (con l'indicazione puntuale delle prestazioni e

degli aspetti economici), insieme con la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti richiesti nonché la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento con il subappaltatore.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite quando:

- il subappaltatore è una piccola o microimpresa;
- l'affidatario è inadempiente;
- lo richiede il subappaltatore e la natura del contratto lo consente.

Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito del subappalto l'Azienda dovrà acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo al subappaltatore e all'affidatario (c.d. DURC). Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso irregolare, il DURC deve essere comprensivo della verifica di congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto affidato.

Per le prestazioni affidate in subappalto, il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi previsti nel contratto di appalto; in particolare deve riconoscere ai lavoratori il trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Inoltre, se le attività oggetto del subappalto coincidono con quelle oggetto dell'appalto o sono incluse nell'oggetto sociale del contraente principale, il subappaltatore è tenuto ad applicare lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro adottato dal contraente principale.

I costi relativi alla sicurezza e alla manodopera per le prestazioni affidate in subappalto sono corrisposti dall'affidatario all'impresa subappaltatrice e non possono essere oggetto di ribassi.

L'affidatario e il subappaltatore restano comunque responsabili in solido nei confronti dell'Azienda per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

#### **Art. 28 – Modifica, rinegoziazione e proroga del contratto**

Ai sensi dell'articolo 120 del Codice, i contratti possono essere modificati senza procedere a un nuovo affidamento a condizione che le modifiche stesse non alterino la struttura del contratto o dell'accordo quadro, né l'operazione economica sottesa.

- a)** Le modifiche, che possono essere apportate al contratto senza dover procedere a nuova gara, sono riconducibili a diverse categorie, a loro volta soggette a specifiche condizioni:
- modifiche già previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, a prescindere dal loro valore monetario;
  - sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari non previsti nell'appalto iniziale, a condizione che:
    - a) un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici o comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
    - b) l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale;

- necessità di eseguire varianti in corso d'opera a causa di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante (ivi inclusi sopravvenuti provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti), anche in questo caso a condizione che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale;
- sostituzione dell'aggiudicatario con un nuovo contraente nelle ipotesi di:
  - a) clausole chiare, precise e inequivocabili nei documenti di gara relative a modifiche soggettive del contraente originario;
  - b) successione per causa di morte, insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie di altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia funzionale ad eludere l'applicazione del Codice;
  - c) ipotesi di assunzione da parte della stazione appaltante degli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;
- modifiche il cui valore si colloca congiuntamente al di sotto delle soglie di rilevanza europea, nonché al di sotto del 10% del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture;
- modifiche non sostanziali a prescindere dal loro valore.

Le modifiche sostanziali che comportano la necessità sempre di procedere a nuova gara, sono invece:

Le modifiche che alterano considerevolmente la struttura del contratto (o accordo quadro) e l'operazione economica sottesa:

- le condizioni che, se introdotte in origine, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella accettata o ancora di attrarre più partecipanti alla gara;
- le modifiche che cambiano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- le modifiche che estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto o che determinano la sostituzione dell'aggiudicatario al di fuori dei casi sopra previsti.

Le modifiche possono riguardare anche il progetto. Tali modifiche non sono considerate sostanziali quando sono volte ad assicurare risparmi rispetto alle previsioni iniziali (da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni) o realizzano soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi. In tali casi, tuttavia, per non richiedere una nuova gara, le modifiche devono trovare copertura nelle somme a disposizione del quadro economico, non comportare aumenti di spesa e mantenere la funzionalità del bene e/o servizio.

Sia le modifiche alle clausole contrattuali sia le modifiche al progetto devono essere approvate con deliberazione.

Infine, alle modifiche e alle varianti in corso d'opera deve essere data adeguata pubblicità. In particolare, l'articolo 120, comma 14 prevede che le modifiche per sopravvenuta necessità di servizi o forniture nonché le varianti in corso d'opera dovute a circostanze imprevedibili devono essere pubblicate a cura della stazione appaltante sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e comunicate all'ANAC a cura del RUP.

**b) Dal principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale (articolo 1) deriva altresì il principio di **rinegoziazione del contratto**.**

Al ricorrere di circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio economico del contratto, la parte svantaggiata ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

La rinegoziazione non deve alterare la sostanza economica, quindi essa è limitata al ripristino dell'originario equilibrio del contratto come risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione.

Nel caso in cui non siano previste clausole di rinegoziazione direttamente nel contratto, la richiesta di rinegoziazione deve essere presentata al RUP senza ritardo. Essa non comporta di per sé la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi. Nel caso in cui non si pervenga a un nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata potrà agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, ferma restando la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

### **c) La proroga del contratto**

Il contratto d'appalto in particolari circostanze può essere oggetto di proroga. L'articolo 120 del Codice prevede due situazioni distinte: l'opzione di proroga (comma 10) e la proroga tecnica (comma 11). In entrambi i casi si tratta di istituti volti ad assicurare nei rapporti in corso di esecuzione il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro, senza soluzione di continuità, al fine di tutelare l'interesse pubblico sotteso all'esecuzione del contratto.

In particolare, con l'opzione di proroga è possibile modificare la durata originaria del contratto per il tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente. Essa deve essere prevista nel bando di gara e nei documenti iniziali e obbliga il contraente originario a continuare ad eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto oppure, sempre se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli all'Azienda.

La proroga tecnica opera, invece, in casi eccezionali, in cui circostanze oggettive e insuperabili determinano ritardi nella conclusione della procedura di affidamento. In tali casi il contraente uscente sarà tenuto alla prosecuzione del contratto qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, o cose, oppure per l'igiene pubblica, o ancora, quando l'interruzione determinerebbe un grave danno per l'interesse pubblico che la prestazione è destinata a soddisfare. Anche in tal caso il contraente prorogato dovrà continuare ad eseguire la prestazione ai prezzi, ai patti e alle condizioni originariamente previsti nel contratto. Trattandosi di ipotesi eccezionali, diversamente che nell'opzione di proroga, non sarà possibile per la stazione appaltante richiedere l'esecuzione alle condizioni di mercato più favorevoli.

### **Art. 29 – La sospensione dell'esecuzione e la proroga dei termini**

Nel corso dell'esecuzione del contratto possono verificarsi eventi che legittimano la sospensione o la proroga dei termini contrattuali (articolo 121).

La sospensione può essere disposta in tre particolari ipotesi:

- quando ricorrono circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipulazione del



contratto, tali da impedire, in via temporanea, che i lavori procedano a regola d'arte. In tal caso il D.E.C./R.E.S. deve compilare il verbale di sospensione al R.U.P.;

- qualora ricorrano ragioni di necessità o di pubblico interesse. In tal caso la sospensione è disposta direttamente dal RUP;
- quando per cause imprevedibili o di forza maggiore insorgono circostanze che impediscono parzialmente la regolare fornitura e/o servizio. In questi casi l'appaltatore può proseguire con la realizzazione della parte di fornitura e/o servizio eseguibile, dandone indicazione in un apposito verbale.

Per i contratti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, il RUP può disporre la sospensione solo dopo aver acquisito il parere del collegio consultivo tecnico, se costituito. Il parere del collegio consultivo tecnico è obbligatorio anche nei casi in cui la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte della fornitura e/o servizio, in relazione al superamento delle quali non vi è accordo tra le parti.

La sospensione dell'esecuzione deve durare il tempo strettamente necessario; cessate le cause che l'hanno imposta, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine di conclusione del contratto.

Se il periodo di sospensione è maggiore di 6 mesi o è superiore a un quarto della durata totale prevista dal contratto, l'appaltatore può chiedere la risoluzione senza indennità; se l'Azienda si oppone, ha diritto alla riduzione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini indicati. Se l'appaltatore non chiede la risoluzione del contratto o, pur chiedendola, l'Azienda non vi si oppone, non gli è dovuto alcun indennizzo.

Quando l'appaltatore, per cause a lui non imputabili, non è in grado di ultimare la fornitura e/o servizio nel termine fissato nel contratto può chiedere la proroga del termine (articolo 121, comma 8). La richiesta deve essere presentata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

Sull'istanza di proroga decide il RUP, entro 30 giorni dalla richiesta; per fornitura e/o servizio di importo pari o superiore alle soglie europee è richiesto il parere del collegio consultivo tecnico. Anche in tal caso è il RUP che, entro 30 giorni dal suo ricevimento, deve decidere sull'istanza di proroga, sentito il D.E.C./R.E.S.

### **Art. 30 – Lo scioglimento del contratto**

Gli articoli 122 e 123 del Codice disciplinano le ipotesi di scioglimento anticipato del contratto pubblico regolando, senza novità di particolare rilievo, la risoluzione e il recesso da parte dell'Azienda, nonché le relative conseguenze.

#### **a) Risoluzione**

Per quanto riguarda la risoluzione, l'articolo 122 distingue tra risoluzione facoltativa e risoluzione obbligatoria.

L'Azienda può, senza limiti di tempo, decidere di risolvere il contratto:

- in caso di modifiche sostanziali che richiedono una nuova gara; o di modifiche per necessità sopravvenuta di nuovi lavori, servizi e forniture e per varianti in corso d'opera che determinino un aumento del prezzo superiore al 50% del valore del contratto iniziale, o ancora di altre modifiche che superano le soglie entro le quali sono ammesse le modifiche contrattuali;
- al verificarsi di una causa di esclusione automatica del contratto in capo all'aggiudicatario al momento dell'aggiudicazione dell'appalto;
- nell'ipotesi in cui il contratto di appalto non doveva essere aggiudicato per una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati europei;
- in caso di grave inadempimento contrattuale e di grave ritardo nell'esecuzione imputabile all'esecutore, salva l'assegnazione di un termine, rispettivamente, per presentare le proprie controdeduzioni o per eseguire le prestazioni arretrate;
- quando il grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore può compromettere la buona riuscita delle prestazioni.

Sussiste invece un vero e proprio obbligo di risoluzione quando nei confronti dell'appaltatore è intervenuta:

- la decadenza dall'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- una sentenza passata in giudicato per i reati che determinano causa di esclusione automatica dalle procedure di gara o un provvedimento definitivo di applicazione di una o più misure di prevenzione antimafia.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

#### **b) Recesso**

A differenza di quanto previsto per la risoluzione, che opera in via facoltativa o obbligatoria al ricorrere di specifiche e tassative circostanze, il recesso può essere disposto unilateralmente dalla stazione appaltante in qualunque momento e senza una specifica causa, a condizione che l'esecutore del contratto sia tenuto indenne dalle conseguenze derivanti dalla scelta dell'amministrazione.

Pertanto, in caso di recesso da parte dell'Azienda, l'appaltatore, ha diritto di ottenere:

- il pagamento dei servizi e forniture eseguiti;
- il pagamento del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (per servizi e forniture). Per materiali utili si intendono soltanto quelli già accettati dal D.E.C. o dal RUP prima della comunicazione del recesso. I materiali non accettati devono essere rimossi dall'appaltatore;
- il pagamento di una somma pari al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguiti, calcolato sulla differenza tra l'importo di quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato dal ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Il diritto di recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta all'appaltatore, da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

### **Art. 31 – Il Partenariato Pubblico Privato**

1. Il partenariato pubblico privato (PPP) rappresenta una particolare forma di collaborazione tra il pubblico e il privato per la realizzazione e la gestione di infrastrutture o servizi.
2. L'operazione economica deve essere caratterizzata da quattro elementi essenziali:
  - il rapporto contrattuale instaurato tra il soggetto pubblico e il soggetto privato deve essere di lungo periodo e finalizzato al soddisfacimento di un interesse pubblico;
  - la copertura dei fabbisogni finanziari necessari deve provenire in misura significativa da risorse del soggetto privato anche in ragione del rischio operativo assunto;
  - la realizzazione e la gestione del progetto devono essere affidate al soggetto privato, mentre al soggetto pubblico spetta il compito di definire gli obiettivi e verificarne l'attuazione;
  - il rischio operativo connesso alla realizzazione e alla gestione del progetto deve ricadere in capo al soggetto privato.
3. Ai sensi dell'articolo 175 del Codice è fatto obbligo all'Azienda di adottare il programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte mediante forme di partenariato.
4. Il ricorso al partenariato pubblico privato deve essere preceduto da una valutazione preliminare di convenienza e fattibilità. La valutazione dovrà verificare:
  - l'idoneità del progetto ad essere finanziato con risorse private;
  - le condizioni necessarie a ottimizzare il rapporto tra costi e benefici;
  - l'efficiente allocazione del rischio operativo;
  - la capacità di generare soluzioni innovative;
  - la capacità di indebitamento dell'ente e di disponibilità di risorse sul bilancio pluriennale, confrontando la stima dei costi e dei benefici del ricorso al partenariato (nell'arco dell'intera durata del rapporto) con quella del ricorso al contratto di appalto (per un arco temporale equivalente).
5. Il controllo sull'esecuzione del contratto di partenariato, sotto il profilo tecnico, è esercitato dal RUP. Il RUP in particolare verifica costantemente il rispetto dei livelli di qualità e quantità delle prestazioni, affinché vengano eliminate prontamente le eventuali inefficienze riscontrate nell'esecuzione del contratto. L'Azienda è tenuta, inoltre a verificare la permanenza in capo all'operatore economico del rischio operativo trasferito. A tal fine l'operatore economico deve fornire tutte le informazioni necessarie, secondo le modalità previste nel contratto.

#### **Art. 31.1 – La concessione e il rischio operativo**

1. Il contratto di concessione rappresenta la figura principale di partenariato pubblico privato.
2. L'articolo 177 del Codice chiarisce le condizioni che devono ricorrere per l'assunzione del

rischio operativo e la sua traslazione in capo al soggetto privato. Il rischio operativo deve essere legato alla gestione dei servizi e derivare da fattori eccezionali non prevedibili e non imputabili alle parti.

3. Il contratto di concessione deve garantire un assetto degli interessi tale da conservare l'equilibrio economico finanziario ossia la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. L'equilibrio economico finanziario si ha quando i ricavi attesi coprono sia i costi operativi sia i costi di investimento e sono idonei a rimborsare il capitale di debito e remunerare il capitale di rischio.
4. La durata della concessione è fissata dall'ente concedente in relazione ai servizi richiesti. Essa non è prorogabile, salvo nei casi di revisione del contratto e con l'eccezione delle concessioni aggiudicate senza gara (concessioni in house), le quali non sono mai prorogabili. La durata massima della concessione deve essere indicata nei documenti di gara, ad esclusione dei casi in cui essa sia utilizzata come criterio di aggiudicazione del contratto.
5. Per le concessioni superiori a cinque anni, la durata massima non deve superare il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario riesca a recuperare gli investimenti effettuati insieme con un ritorno del capitale investito. La valutazione deve tener conto altresì degli investimenti che si rendono necessari al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella concessione, relativi ad esempio alla qualità o al prezzo applicabile agli utenti oppure al rispetto di elevanti standard di sostenibilità ambientali.
6. Il bando che dà avvio alla procedura deve contenere le informazioni indicate nell'allegato VI.1 nonché ogni altra informazione ritenuta utile dall'ente concedente. Per la stesura del bando possono essere utilizzati i modelli predisposti dall'ANAC.

Nel bando deve essere precisato che i beni pubblici o a destinazione pubblica, eventualmente assegnati al concessionario per la gestione del servizio, non possono essere utilizzati per attività diverse da quelle oggetto della concessione.

Il bando può prevedere che per l'esecuzione di una parte dei servizi accessori affidati in concessione, il concessionario si avvalga di operatori economici terzi, in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità.

A riguardo nel bando può essere previsto che le offerte siano corredate da manifestazioni di interesse da parte del soggetto finanziatore.

7. I bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi di aggiudicazione relativi alle concessioni di importo superiore alle soglie europee devono essere trasmessi all'ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea secondo le modalità previste dall'articolo 84 del Codice; invece, la pubblicazione a livello nazionale segue le regole previste dall'articolo 85.
8. Qualora, in risposta alla pubblicazione del bando di concessione, non sia stata presentata alcuna offerta o candidatura oppure l'offerta o la candidatura è stata ritenuta non appropriata, l'ente concedente non è tenuto a pubblicare un nuovo bando di concessione, purché le condizioni richieste non vengano sostanzialmente modificate.
9. Le concessioni sono aggiudicate sulla base dei criteri stabiliti dall'Azienda, purché siano rispettate tutte e tre le seguenti condizioni:
  - l'offerta risponde ai requisiti minimi prescritti dall'Azienda. Pertanto, l'offerta deve avere le caratteristiche tecniche, fisiche, funzionali e giuridiche richieste nel bando di concessione;

- L'offerente deve possedere le capacità tecniche e professionali nonché la capacità finanziaria ed economica richiesta. Per soddisfare tali condizioni l'offerente può affidarsi alle capacità di altri soggetti, mediante contratto di avvalimento; in tal caso l'offerente deve dimostrare che disporrà delle necessarie risorse per l'intera durata della concessione, per esempio mediante presentazione dell'impegno da parte del soggetto coinvolto. Quando l'avvalimento riguarda la capacità finanziaria, l'Azienda può richiedere che l'offerente e il soggetto di cui questi intende avvalersi siano responsabili in solido dell'esecuzione del contratto.
  - L'offerente non deve rientrare in una delle cause di esclusione dalla procedura indicate dagli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 del Codice.
10. L'Azienda può limitare il numero di candidati o offerenti purché ciò avvenga in modo trasparente e sulla base di criteri oggettivi. Il numero di candidati deve essere adeguato in modo da garantire comunque un'effettiva occorrenza. È consentito inoltre che l'Azienda possa avviare libere negoziazioni con i candidati e gli offerenti secondo le regole del dialogo competitivo ex articolo 74 e purché l'oggetto della concessione, i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi non siano modificati nel corso delle negoziazioni.
  11. L'Azienda deve comunicare a tutti i partecipanti il termine indicativo di conclusione della procedura, tenuto conto della complessità della concessione e del tempo fissato per la ricezione delle offerte.
  12. La concessione è aggiudicata sulla base dei criteri oggettivi indicati dall'ente concedente nel bando, secondo un ordine di importanza decrescente. I criteri di aggiudicazione devono essere connessi all'oggetto della concessione e devono includere, tra l'altro criteri ambientali, sociali o relativi all'innovazione.
  13. Gli operatori economici presentano le loro offerte tenendo conto del progetto di fattibilità posto come base di gara. Sarà poi solo l'aggiudicatario a predisporre il progetto esecutivo.
  14. In fase di gara, l'offerente potrà limitarsi a proporre soluzioni migliorative rispetto al progetto di fattibilità che assicurino una più efficiente realizzazione delle specifiche esigenze pubbliche da soddisfare.
  15. Qualora l'Azienda riceva un'offerta che propone una soluzione innovativa rispetto al progetto di fattibilità posto a gara e che non avrebbe potuto essere prevista, l'Azienda può modificare l'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione ed emettere un nuovo invito a presentare offerte.
  16. Per evitare che si intraprendano progetti non realizzabili o non convenienti, prima di assegnare il punteggio all'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione aggiudicatrice, formata da componenti altamente qualificati, deve verificare l'adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario.
  17. In aderenza a quanto previsto dall'art. 189 del Codice, le condizioni in presenza delle quali è consentito modificare la concessione durante il periodo di efficacia, senza procedere a una nuova aggiudicazione sono:
    - le modifiche sono state previste nei documenti di gara in clausole chiare, precise e inequivocabili. Esse possono comprendere la revisione dei prezzi, secondo i criteri dell'articolo 60216, devono fissare le condizioni in presenza delle quali si attivano e non devono alterare la natura generale della concessione;

- si sono resi necessari lavori o servizi supplementari non inclusi nella concessione iniziale e un cambiamento di concessionario non è praticabile per motivi economici o tecnici oppure perché comporta notevoli inconvenienti (compresa una duplicazione dei costi) per l'ente concedente;
- la modifica è necessaria a seguito di circostanze che l'ente concedente diligente non poteva prevedere e, nel caso di concessioni diverse da quelle di cui all'allegato II della direttiva 2014/23/UE, l'eventuale aumento di valore non deve eccedere il 50% del valore della concessione iniziale;
- il nuovo concessionario succede a quello iniziale in virtù della presenza di una clausola di revisione inequivocabile oppure a seguito di ristrutturazioni societarie (rilevazioni, fusioni, acquisizioni o insolvenze) oppure nel caso in cui l'ente concedente si assume gli obblighi del concessionario principale nei confronti dei suoi subappaltatori;
- le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali;
- il valore della modifica è inferiore sia alla soglia di rilevanza europea sia al 10% del valore iniziale della concessione.

18. Quando eventi sopravvenuti, straordinari e imprevedibili hanno comportato un'alterazione dell'equilibrio economico finanziario, l'articolo 192 del Codice consente al concessionario di richiedere la revisione del contratto, al fine di ristabilire l'allocatione del rischio secondo i parametri pattuiti al momento della conclusione del contratto. In tal caso, in sede di revisione non è possibile concordare modifiche che alterino la natura della concessione o modifiche sostanziali, che se fossero state conosciute, avrebbero determinato l'ammissione di candidati diversi, l'accettazione di una diversa offerta o la partecipazione di ulteriori operatori economici.

19. Le disposizioni relative alla fase di esecuzione della concessione disciplinano tre ulteriori ipotesi che possono verificarsi durante il ciclo di vita del contratto di concessione: la risoluzione, il recesso (art. 190) e il subentro (art. 191).

La concessione è risolta ex lege, quando:

- essa ha subito una modifica sostanziale per la quale è richiesta una nuova procedura di aggiudicazione;
- il concessionario si trova, al momento dell'aggiudicazione, in una situazione che comporta l'esclusione dalla procedura;
- la Corte di giustizia ha constatato che uno Stato membro ha violato un obbligo derivante dal diritto europeo per cui l'ente concedente appartenente a tale Stato membro ha aggiudicato la concessione senza adempiere agli obblighi previsti dalla normativa europea.

20. Nel caso di inadempimento dell'ente concedente o del concessionario, l'altra parte può chiedere la risoluzione del contratto e la corresponsione dell'indennizzo, secondo le regole dell'articolo 1453 del codice civile. Al fine di prevenire contenziosi futuri, il contratto di concessione deve contenere una clausola penale di predeterminazione del danno e i criteri per il calcolo dell'indennizzo.

21. Quando la risoluzione è imputabile al concessionario, l'articolo 190, comma 3 del Codice definisce la procedura da seguire.

22. Resta sempre la possibilità per l'Azienda di recedere dal contratto per motivi di pubblico interesse.
23. Nel caso di cessazione anticipata per causa non imputabile al concessionario, il soggetto subentrante è tenuto a indennizzare il concessionario uscente per un importo pari al valore contabile non ancora ammortizzato (rivalutato attraverso pertinenti deflatori fissati dall'Istat e al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili agli investimenti effettuati), calcolato secondo i criteri fissati nel bando.

#### **Art. 31.2 – La finanza di progetto**

1. Una particolare modalità di finanziamento delle concessioni è costituita dalla finanza di progetto (o project financing).
2. Le proposte possono riguardare sia iniziative non presenti negli atti di programmazione sia iniziative presenti, proponendo ad esempio modalità diverse di realizzazione. Esse devono contenere un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato, nonché la specificazione del servizio e della gestione.
3. Al momento della presentazione delle proposte non è necessario che gli investitori istituzionali posseggano i requisiti richiesti nel bando.
4. Essi possono soddisfare la richiesta di requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale in sede di gara, avvalendosi, anche integralmente delle capacità di altri soggetti. Oppure in alternativa possono impegnarsi a subappaltare, anche integralmente, le prestazioni oggetto del contratto di concessione a imprese in possesso dei requisiti richiesti dal bando, a condizione che il nominativo del subappaltatore sia comunicato, con il suo consenso, all'Azienda entro la scadenza del termine per presentare l'offerta.
5. L'Azienda provvede entro 90 giorni alla valutazione della fattibilità della proposta, invitando, se necessario, il promotore ad apportare modifiche necessarie per l'approvazione. Se il promotore non apporta le modifiche richieste, la proposta è respinta.
6. L'Azienda conclude la procedura di valutazione del progetto con la pubblicazione del provvedimento sul proprio sito istituzionale e con la comunicazione ai soggetti interessati. Il progetto di fattibilità una volta approvato è inserito tra gli strumenti di programmazione dell'Azienda.
7. Il progetto approvato viene posto a gara secondo la tempistica prevista nella programmazione dell'Azienda. Nel bando di gara l'Azienda dispone che il promotore, qualora non risultasse aggiudicatario, può esercitare il diritto di prelazione. Il criterio di aggiudicazione della gara è l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.
8. Tutti i soggetti, compreso il promotore, in possesso dei requisiti richiesti dal bando possono presentare un'offerta. Essa deve contenere: il piano economico finanziario asseverato, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, le varianti migliorative del progetto di fattibilità posto a base di gara nonché la garanzia provvisoria pari al massimo al 2% del valore complessivo indicato nel bando.
9. Ricevute le offerte, l'ente concedente le esamina e redige una graduatoria. Il contratto viene aggiudicato al soggetto che ha presentato la migliore offerta. Tra i criteri di aggiudicazione,

l'Azienda conto della quota di investimenti destinata al progetto in termini di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica.

10. Se il promotore non risulta aggiudicatario, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, può esercitare il diritto di prelazione. In tal caso egli deve impegnarsi ad adempiere le obbligazioni contrattuali alle stesse condizioni offerte dall'aggiudicatario e a corrispondere all'aggiudicatario originario una somma pari all'importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell'offerta, fino al 2,5% del valore del progetto posto a base di gara.
11. Se il promotore non risulta aggiudicatario né esercita il diritto di prelazione, ha diritto al pagamento a carico dell'aggiudicatario, delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, fino a un importo massimo pari al 2,5% del valore dell'investimento posto a base di gara.
12. L'aggiudicatario, entro la data di inizio dell'esercizio del servizio, è tenuto a versare una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera. La cauzione deve essere pari al 10% del costo annuo operativo di esercizio e deve essere prestata con le modalità di cui all'articolo 117 del Codice. La mancata prestazione della cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale e quindi può dar luogo alla risoluzione del contratto.

### **Art. 31.3 – I rimedi alternativi alla giurisdizione**

1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 120 c.p.a. prevede che il decorso del termine per l'impugnazione decorre dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione ossia dall'atto che rende nota l'individuazione dell'aggiudicatario dopo i controlli sui requisiti e la valutazione dell'offerta. In alternativa il termine per l'impugnazione decorre dal momento in cui gli atti sono messi a disposizione dei partecipanti, cioè dal momento in cui sono pubblicati sulla piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata dalla stazione appaltante o ente concedente e accessibile a tutti i candidati e offerenti.
2. Gli strumenti alternativi alla tutela giurisdizionale (accordo bonario, transazione, arbitrato, collegio consultivo tecnico e pareri di precontenzioso) sono disciplinati dal Titolo II del Libro V (artt. 210- 220 del Codice) che ricalca la normativa precedente, assegnando un ruolo centrale al Collegio consultivo tecnico e al parere di precontenzioso.
3. L'accordo bonario rispettivamente per i contratti di servizi e fornitura, continuativa o periodica, di beni nella misura in cui tale disciplina risulta compatibile. Il ricorso all'accordo bonario riguarda la risoluzione delle riserve iscritte sui documenti contabili, per effetto delle quali l'importo della prestazione può variare tra il 5% e il 15% del contratto. Il RUP deve attivare l'accordo bonario prima dell'approvazione della verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione.
4. Un altro strumento alternativo all'azione giurisdizionale, disciplinato all'articolo 213, è l'arbitrato. È possibile utilizzare tale strumento per le controversie derivanti dall'esecuzione di tutte le tipologie di contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) che abbiano ad oggetto soltanto la tutela di diritti soggettivi (quindi relativi all'esecuzione e non all'aggiudicazione del contratto). Sono compromettibili in arbitrato anche le controversie conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario. La facoltà per l'Azienda di indicare nei documenti di gara se il contratto conterrà o meno la clausola compromissoria, consentendo tuttavia all'aggiudicatario di rifiutarla entro venti giorni dall'aggiudicazione.



5. La transazione assume un ruolo residuale: quando non è possibile esperire gli altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione di contratti pubblici (di servizi e forniture) possono essere risolte mediante transazione (articolo 212). La transazione quando ha ad oggetto contratti pubblici deve assumere la forma scritta, a pena di nullità.

#### **Art. 31.4 – Il collegio consultivo tecnico**

1. Il collegio consultivo tecnico (C.C.T.) è un organismo consultivo e di mediazione e conciliazione che accompagna il contratto durante l'intero ciclo di vita, dal momento della stipulazione fino al termine della sua esecuzione. Esso è volto a prevenire l'insorgere di controversie e dispute tecniche oppure consentirne comunque una rapida risoluzione.
2. Un aspetto innovativo della nuova normativa riguarda l'estensione dell'obbligo di costituire il C.C.T. L'articolo 215 dispone che esso è obbligatorio non soltanto per gli appalti di lavori di importo superiore alla soglia europea, ma anche per gli appalti di forniture e servizi i cui rispettivi contratti siano di importo superiore a 1 milione di euro.
3. Le modalità di costituzione e di funzionamento del C.C.T., i requisiti dei suoi componenti e i criteri di determinazione dei loro compensi sono definiti nell'Allegato V.2 che riproduce la disciplina prevista nelle Linee guida adottate con Decreto Ministeriale 17 gennaio 2022.
4. Il Collegio può adottare pareri o determinazioni.
5. Il procedimento per l'espressione dei pareri o delle determinazioni del C.C.T. può essere attivato da ciascuna parte o da entrambe congiuntamente con la presentazione di un quesito scritto. Le decisioni del C.C.T. sono adottate, con atto scritto, a maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data di comunicazione del quesito.
6. Il parere del C.C.T. è obbligatorio (ma non vincolante) nelle ipotesi in cui occorre adottare un provvedimento di sospensione dell'esecuzione di contratti di servizi e forniture di importo superiore a 1 milione di euro.
7. Anche nei casi in cui si intende risolvere il contratto, è obbligatorio acquisire il parere del Collegio consultivo tecnico che deve esprimersi sull'esistenza o meno di gravi motivi tecnici ed economici che possano rendere preferibile la prosecuzione con lo stesso soggetto.
8. Quando l'acquisizione del parere non è obbligatoria, le decisioni del C.C.T. assumono la forma di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter c.p.c. salvo che non sia disposto diversamente. È infatti rimesso alla volontà delle parti attribuire o meno al C.C.T. una funzione meramente consultiva oppure decisoria.
9. L'inosservanza sia dei pareri sia delle determinazioni assunte dal C.C.T. è valutata ai fini della responsabilità per danno erariale e costituisce grave inadempimento degli obblighi contrattuali, salvo prova contraria. Al contrario l'osservanza delle decisioni del C.C.T. è causa di esclusione della responsabilità erariale, fatto salvo il caso di dolo.
10. Fuori dalle ipotesi in cui la costituzione del C.C.T. è obbligatoria, le parti hanno facoltà di nominare comunque un collegio consultivo per risolvere problemi tecnici o giuridici che possono insorgere anche nella fase precedente l'esecuzione del contratto (per es. controversie relative alla determinazione delle caratteristiche dell'opera o ad altre condizioni del bando o invito nonché circa la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di

selezione e di aggiudicazione).

#### **Art. 31.4.1. – Modalità di costituzione del collegio consultivo tecnico**

1. L'allegato V.2 al D. Lgs. 36/2023 norma la modalità di costituzione del CCT. Il Collegio Consultivo Tecnico deve essere costituito a iniziativa della Stazione Appaltante o dell'Ente Concedente, tramite il R.U.P., prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre 10 giorni da tale data.
2. Il CCT è formato da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità in relazione allo specifico oggetto del contratto e dell'eterogeneità delle professionalità richieste. I componenti del CCT sono scelti tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguate alla tipologia del bene e/o servizio, delle concessioni e degli investimenti pubblici, favorendo per quanto possibile la multidisciplinarietà delle competenze.
3. La norma prevede che i componenti possono essere scelti dalle parti di comune accordo (tra la Stazione Appaltante e l'appaltatore), ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente o tra persone legate alle parti da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa, purché in possesso dei requisiti previsti. Il terzo componente (o il quinto, a seconda dei casi), con funzioni di presidente, deve essere scelto dai componenti nominati dalle parti; il collegio si intende costituito con la nomina di quest'ultimo.
4. Nel caso di CCT facoltativo nominato nella fase antecedente all'esecuzione del contratto, due componenti sono nominati dalla Stazione Appaltante e il terzo componente è designato secondo le modalità di cui al successivo comma 5, fatta salva la necessità di sostituzione di uno dei componenti designati dalla Stazione Appaltante con uno di nomina privata.
5. Nell'ipotesi di CCT obbligatorio, in caso di mancato accordo tra le parti, previa formalizzazione mediante apposito verbale di mancato accordo, Il Presidente Del Collegio Consultivo Tecnico è designato, entro cinque giorni dalla richiesta:
  - dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le “opere di interesse nazionale”;
  - dalle Regioni per le “opere di rispettivo interesse”.
6. Fermo l'obbligo di rispettare i principi di rotazione e di trasparenza, la stazione appaltante può costituire dei propri elenchi di soggetti in possesso dei necessari requisiti. Detti elenchi devono essere permanentemente aperti a nuove iscrizioni, aggiornato periodicamente sulla base dell'acquisizione delle candidature. L'elenco è istituito a seguito di pubblicazione di un avviso pubblico a cura del Dirigente competente, finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse. L'elenco viene predisposto sulla base delle istanze pervenute a seguito dell'istruttoria sui requisiti dichiarati e sui curricula pervenuti, effettuata dal Dirigente competente. Il predetto elenco viene pubblicato sul sito dell'Amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente”, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016 679).
7. In alternativa, a livello regionale, con DD n.1075 del 7/12/2023 l'Ufficio Speciale “Grandi Opere” ha approvato degli appositi Elenchi regionali dei soggetti idonei alla nomina dei componenti del citato Collegio.

8. In caso di ritardo nella costituzione del CCT, si ravvisa la responsabilità a carico del Dirigente competente per danno erariale. In caso di inerzia dell'Operatore Economico privato (o appaltatore), si configura una significativa inosservanza dell'obbligo di leale collaborazione, sul piano dei rapporti contrattuali. In caso di mancata designazione dei membri la parte non inadempiente può rivolgersi al Presidente del Tribunale Ordinario ove ha sede la Stazione Appaltante, individuata quale sede del CCT.
9. Il componente del CCT selezionato sulla base dell'esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia del bene e/o servizio, al momento dell'accettazione dell'incarico, deve dichiarare:
  - l'inesistenza delle cause di incompatibilità;
  - l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 42 del vigente Codice, nonché ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001;
  - di aver acquisito, se dipendente pubblico, l'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico da parte dell'amministrazione di appartenenza prevista dall'art. 53 del D. Lgs. 165/2001;
  - di non aver svolto alcun ruolo o partecipato a qualunque titolo all'appalto per il quale deve essere costituito il CCT;
  - di essere in possesso dei requisiti di competenza, professionalità, oltre a quelli reputazionali e di onorabilità adeguati all'incarico da assumere;
  - il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi imposti dall'art. 6, comma 8, del D.L. 76/2020 a tenore del quale "ogni componente del collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di dieci incarichi ogni due anni". Le funzioni svolte quale componente in un CCT di carattere facoltativo non sono incompatibili con quelle svolte in un CCT di natura obbligatoria.
10. L'assenza dei motivi ostativi di cui ai punti precedenti deve persistere per tutta la durata dell'incarico.
11. Si intende istituito il CCT al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del Presidente. La costituzione del Collegio è formalizzata con provvedimento del Dirigente della struttura medesima.

#### **Art. 31.4.2. – Insediamento del CCT**

1. Entro i successivi quindici giorni dalla costituzione del CCT, i componenti sottoscrivono un verbale attestante l'avvenuta costituzione del Collegio alla presenza del RUP e dei legali rappresentanti delle parti.
2. Nel verbale della seduta d'insediamento, tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell'appalto, sono definite periodicità e modalità di svolgimento delle riunioni e degli eventuali sopralluoghi e, se le parti non si siano avvalse della facoltà di escludere che le determinazioni del Collegio assumano natura di lodo contrattuale, sono precisati termini e modalità di svolgimento del contraddittorio, specificando il *dies a quo* della decorrenza del termine di quindici giorni per la pronuncia del lodo.

3. All'atto della costituzione del CCT, le parti hanno l'onere di fornire allo stesso tutta la documentazione inerente al contratto.
4. Nel caso in cui la costituzione intervenga quando l'esecuzione è in fase avanzata, al CCT deve essere trasmessa tutta la documentazione che ha già generato riserve ovvero problematiche tecniche da esaminare e sulle quali pronunziarsi, incluse le relazioni ove disponibili del Direttore dei lavori e dell'Organo di collaudo sulle riserve dell'appaltatore.
5. Le parti possono fornire al CCT ogni documento ritenuto opportuno per assicurare una piena conoscenza delle vicende del contratto, senza che una di esse possa opporsi all'ostensione di uno o più documenti forniti dall'altra parte, necessaria per formulare le proprie decisioni nel termine di 15 giorni dalla data di presentazione del quesito, o in caso di particolari esigenze istruttorie, entro il maggior termine di giorni 20.
6. Il procedimento per l'espressione di pareri o di determinazioni del CCT può essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente, mediante la presentazione di un quesito scritto rivolto, se la richiesta è disgiunta, anche all'altra parte, corredata dalla documentazione necessaria.
7. In assenza di quesiti, il CCT non può intervenire autonomamente o formulare pareri.
8. Il CCT si autodetermina in ordine alla periodicità dell'attività necessaria: riunioni (di cui si dà atto con apposito verbale), sopralluoghi e audizioni, nel rispetto del principio del contraddittorio delle parti. Non è consentito che il CCT possa avvalersi di consulenti tecnici d'ufficio.
9. Il CCT tiene informate le parti, il RUP e la Commissione di Collaudo tecnico-amministrativo circa le attività di propria competenza.
10. Le decisioni del CCT, assunte a maggioranza, rivestono la natura di:
  - **“pareri obbligatori ma non vincolanti”** in relazione alle fattispecie di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) e d) del D. Lgs. n. 76/2020, in caso di sospensione volontaria o coattiva dell'esecuzione dei lavori;
  - **“determinazioni” a carattere dispositivo** nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 1, lett. c) e all'art. 6, D. Lgs. n. 76/2020, adottata per risolvere ogni controversia o disputa tecnico-giuridica di qualsiasi natura insorta o suscettibile di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto;
  - **“determinazioni” di natura consultiva** se rilasciate ai sensi dell'art. 6, comma 5, D. Lgs. n. 76/2020, al fine di assistere la Stazione Appaltante in merito all'amministrazione del procedimento, senza effetti obbligatori.
11. Le determinazioni del CCT producono gli effetti tipici del lodo contrattuale, attribuendo direttamente diritti o costituendo obbligazioni, fatta salva la loro impugnabilità ai sensi dell'art. 808-ter, 2° comma c.p.c. I componenti del CCT, in rappresentanza delle parti, al più tardi nel verbale di insediamento da redigersi entro i 15 giorni dalla nomina, possono stabilire che le determinazioni a carattere dispositivo non rivestano natura di lodo contrattuale e che non intendono rinunciare a far valere le riserve a mezzo di accordo bonario o altro rimedio. In ogni caso, le determinazioni del CCT esplicano gli effetti legali in ordine alle conseguenze dell'osservanza e dell'inosservanza, anche ai fini della responsabilità delle parti di cui al comma 11.

12. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo. Il ritardo ingiustificato nell'adozione anche di una sola determinazione è causa di decadenza del CCT e, in tal caso, la Stazione Appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza a prescindere dalle decisioni del Collegio.
13. L'osservanza delle determinazioni del CCT è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo; l'inosservanza delle stesse è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali.
14. Per i compensi del Collegio si fa riferimento all'art. 6, comma 7-bis, della L. n.120/2020 prevede che *“in ogni caso, i compensi dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico, determinanti ai sensi del comma 7, non possono complessivamente superare, in caso di Collegio Consultivo Tecnico composto da tre componenti, l'importo corrispondente allo 0,5 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro”*.

#### **Art. 31.5 – Il parere di precontenzioso**

Il parere di precontenzioso dell'ANAC consiste nella possibilità per la stazione appaltante/ente concedente oppure per l'operatore economico di richiedere un parere all'ANAC su questioni insorte durante lo svolgimento della procedura di gara, al fine di prevenire l'insorgenza di liti giudiziali.

## CAPO IV –DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA EUROPEA

### Art. 32 – Regole generali

1. Nel rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa è possibile ricorrere alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti sotto soglia, purché le forniture e i servizi da appaltare non rivestano interesse transfrontaliero certo.
2. Nel primo atto della procedura prescelta il R.U.P., dopo apposite verifiche istruttorie, deve dare atto dell'assenza del suddetto interesse transfrontaliero certo. Qualora detto interesse venga riscontrato si procederà mediante procedura ordinaria sotto soglia (aperta, ristretta, competitiva con negoziazione).
3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.
4. Alle procedure negoziate sotto soglia europea e agli affidamenti diretti si applicano, se non derogate dalla Parte I (articoli da 48 a 55) del D.lgs. 36/2023, le disposizioni del codice dei contratti.
5. Eventuali procedure aperte sotto soglia indette in caso diverso da quello di cui al precedente comma 2, dovrà essere accompagnata da adeguata motivazione.

### Art. 33 – Principi generali applicabili alle procedure sotto soglia

1. Le procedure sotto soglia sono soggette ai principi generali contenuti nel codice dei contratti pubblici ed in particolare, sono svolte nel rispetto dei principi:
  - a) **del risultato**, che impone, alle stazioni appaltanti e gli enti concedenti, l'obbligo di perseguire i risultati dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
  - b) **di fiducia** che comporta la reciproca fiducia, tra funzionari e operatori economici, nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione;
  - c) **dell'accesso al mercato**, che comporta che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti debbano favorire, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto delle regole di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
  - d) **interpretativo ed applicativo**, in forza dei quali le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui alle lettere a), b) e c) sopra riportati;
  - e) **di buona fede e tutela dell'affidamento** che comporta che nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportino reciprocamente nel rispetto dei principi di cui alla presente lettera;
  - f) **di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale**, in base ai quali la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore disciplinato dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 17, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;
  - g) **di auto-organizzazione amministrativa**, in base al quale le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea;

- h) **di autonomia contrattuale**, in base al quale, nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni vengono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge;
- i) **di conservazione dell'equilibrio contrattuale**, in base al quale, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;
- l) **di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione**, in base ai quali i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice;
- m) **di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore**, in base al quale al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

2. Inoltre, le procedure sotto soglia sono improntate al rispetto dei principi:

- a) **di economicità**, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) **di efficacia**, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) **di trasparenza e pubblicità**, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- d) **di proporzionalità**, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- e) **di rotazione degli inviti e degli affidamenti**, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- f) **di sostenibilità energetica e ambientale**, che implica la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
- g) **di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi**, che comportano l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

#### **Art. 34 – Acquisti inferiori ad € 5.000,00**

L'acquisizione di forniture di beni e di servizi in economia è consentita fino all'importo inferiore di € 5.000,00 ai sensi del comma 450, dell'art. 1 della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, co. 130 della L. 30/12/2018, n. 145, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate

esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali; anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Azienda, come previsto all'art.50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023, nonché nei casi particolari previsti dal successivo art. 34.2 del presente Regolamento.

#### **Art. 34.1 – Tipologie di forniture e servizi**

Nei limiti previsti all'articolo 34 del presente Regolamento, è ammesso, in assenza di procedure e convenzioni in essere, il ricorso alle procedure di acquisto in economia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti tipologie di forniture di beni e servizi:

- specialità medicinali ed altri prodotti farmaceutici, emoderivati, diagnostici, reagenti ed analoghi;
- materiale sanitario e di medicazione;
- presidi chirurgici;
- materiale per emodialisi;
- prodotti alimentari;
- materiale di pulizia;
- piccole attrezzature sanitarie, economiche e tecniche;
- cancelleria;
- stampati;
- materiali di consumo per computer, stampanti e calcolatrici;
- materiali per disinfestazione e disinfezione locali;
- pubblicazioni bandi e avvisi di gara e di concorso;
- piccole manutenzioni;
- servizio di facchinaggio;
- spese a carattere di urgenza necessarie a far fronte ad impreviste ed imprevedibili esigenze, legate alla sicurezza dei luoghi e dei lavoratori nell'ambiente di lavoro;
- spese per l'organizzazione di manifestazioni, convegni, conferenze e riunioni;
- spese di rappresentanza inerenti alle attività istituzionali compiute dalla Direzione Generale,
- spese per inaugurazioni e attività di pubblicizzazione sostenute dall'Azienda;
- spese connesse ad attività in difesa in giudizio dell'Azienda;
- altri acquisti e forniture urgenti e necessari a garantire il normale funzionamento delle varie UU.OO. aziendali.

#### **Art. 34.2 – Casi particolari**

Oltre che nei limiti dell'importo di cui all'art. 34, il ricorso al sistema delle spese in economia è consentito nelle seguenti ipotesi, ai sensi della Legge Regionale della Campania 27 febbraio 2007, n.3, in particolare l'articolo 17, comma 10:

1. risoluzione, anche parziale, di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
2. necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso (ivi non previste) qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
3. acquisizione di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;



4. interventi urgenti resi necessari da eventi oggettivamente imprevedibili al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica.

### **Art. 34.3– Iter procedurale**

Il Dirigente/Responsabile dell'Unità Operativa interessata richiede all' U.O.S. Economato l'acquisizione del bene o del servizio in economia, a cui segue un'istruttoria da parte dell'Ufficio preposto per competenza. In tali richieste, vengono indicati la tipologia di acquisto con le relative caratteristiche tecniche, una sintetica indicazione delle motivazioni, la spesa presunta in euro (IVA esclusa).

Prima di procedere ad un'indagine esplorativa del bene e del servizio che si vuole acquistare (tramite la consultazione di listini, consultazione di cataloghi elettronici, ricerca internet, albo dei fornitori, altro...) è necessario verificare se ci sono convenzioni Consip S.p.A. o So.Re.Sa. S.p.A. in essere (art 1 c 449, legge 27/12/2006). In caso di esito positivo, si procederà all'acquisto presso la Consip S.p.A. o So.Re.Sa. S.p.A.

In assenza di convenzioni non idonee a soddisfare il proprio fabbisogno (quantità minime di acquisto, prezzi più alti, caratteristiche tecniche non adeguate) è possibile ricorrere al mercato libero fuori dal MePA.

### **Art. 35– Divieto di frazionamento**

1. Il valore stimato delle procedure sotto soglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'art. 14 del codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, è necessario che gli uffici istruttori (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: FARMACIA/ AREA TECNICA/ INGEGNERIA CLINICA/S.I.A. ed altri) prestino attenzione al fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

### **Art. 36 – Tutela delle imprese di minori dimensioni**

1. Nel predisporre gli atti delle procedure sotto soglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

### **Art. 37 – Obblighi di trasparenza**

1. Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trova applicazione l'art. 28 del codice che stabilisce che per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto, l'elenco degli operatori coinvolti, l'affidatario, l'importo di affidamento, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.

2. Per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea è obbligatoria la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento/aggiudicazione. Nelle procedure negoziate l'avviso deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati. Negli affidamenti diretti la pubblicazione della determina di affidamento tiene luogo all'avviso, così come previsto nel parere d MIMS n. 746 del 30/09/2020.
3. Tutte le pubblicazioni vanno effettuate sul profilo aziendale, "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi e contratti" e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

### **Art. 38 – Principio di rotazione**

1. L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale San Giuseppe Moscati di Avellino si impegna a rispettare il criterio di rotazione al fine di favorire distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
2. Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente.
3. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sotto soglia svolte: quella in corso, e quella immediatamente precedente e comporta, salvo le deroghe illustrate nell'articolo 40 e nell'articolo 56 del presente regolamento, nonché, salvo i casi di non applicazione previsti nel successivo comma 5 e nell'art. 39 del presente regolamento, il divieto invitare operatori economici aggiudicatari o affidatari del precedente appalto.
4. La rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico e nella medesima fascia di valore economico, come meglio definita nell'art. 39 del presente regolamento.
5. In ogni caso la rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura e ciò implica, per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati (oppure, nel caso di utilizzo dell'albo dei fornitori: che vengano invitati tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica e soglia di valore oggetto di acquisizione).
6. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Del pari non costituiscono limitazioni numeriche la richiesta dell'abilitazione ad uno specifico bando del Mercato elettronico.

### **Art. 39 – Aree merceologiche e fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione**

1. Gli appalti riguardanti le procedure sotto soglia sono suddivisi nelle sotto riportate fasce di importo, entro le quali deve essere disposta la rotazione di cui al precedente articolo. Le fasce sono le seguenti:

#### **I Forniture**

<b>Fascia</b>	<b>Importo</b>
<b>A1</b>	€ 5.000,00, sino a € 14.999,99
<b>B1</b>	€ 15.000,00, sino a € 39.999,99
<b>C1</b>	pari a € 40.000,00, sino a € 69.999,99
<b>D1</b>	pari a € 70.000,00, sino a € 99.999,99

<b>E1</b>	pari a € 100.000,00, sino a € 139.999,99
-----------	--

## II Servizi

<b>Fascia</b>	<b>Importo</b>
<b>A2</b>	€ 5.000,00, sino a € 14.999,99
<b>B2</b>	€ 15.000,00, sino a € 39.999,99
<b>C2</b>	pari a € 40.000,00, sino a € 69.999,99
<b>D2</b>	pari a € 70.000,00, sino a € 99.999,99
<b>E2</b>	pari a € 100.000,00, sino a € 139.999,99

### **Art. 40 – Deroga all'obbligo di rotazione**

1. Si deroga al principio di rotazione gli inviti e gli affidamenti nei seguenti casi, per quanto applicabili:
  - affidamenti di importo < ad € 5.000,00;
2. Inoltre, a prescindere dalla fascia economica, nel caso di:
  - svolgimento di preventiva indagine di mercato in esito alla quale non hanno riscontrato ulteriori ditte rispetto a quella uscente;
  - motivata infungibilità/esclusività del bene o servizio;
  - forniture di beni e servizi che, se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente, possano recare grave pregiudizio all'Amministrazione per evidenti problematiche tecniche e/o operative;
  - circostanze di somma urgenza di cui all'art. 140 del Codice;
  - casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternativa, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto.

### **Art. 41 – Affidamento dell'appalto**

1. L'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto è disposto solo dopo la verifica dei requisiti dell'operatore economico, salvo le modalità previste per gli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 40.000, come previste dall'art. 58, co. 1, lett. a) del presente regolamento.

### **Art. 42 – Stipula contratto e pubblicazione**

1. La stipula del contratto relativo agli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o in modalità elettronica su piattaforma digitale o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.
2. La stipula del contratto relativo alle aggiudicazioni d'importo fino ad 140.000,00 euro per servizi e forniture sino al di sotto delle rispettive soglie, avviene in modalità elettronica nel rispetto

delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante forma pubblica amministrativa.

3. In caso di utilizzo di piattaforma telematica il contratto è stipulato mediante la piattaforma medesima, come ad es. l'ordine diretto del M.e.P.A..

4. I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, una tantum, in conformità alla tabella di cui all'allegato 1.4 del codice dei contratti. Più precisamente, per appalti di valore inferiore ad € 40.000 l'imposta non è dovuta, mentre, negli altri casi il valore dell'imposta progressiva in funzione del crescere del valore dell'appalto.

#### **Art. 43 – Termine dilatorio**

1. Negli affidamenti sotto soglia non trova applicazione il termine dilatorio (stand-still period).

#### **Art. 44 – Esecuzione anticipata**

1. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto su motivata proposta del D.E.C. e/o R.E.S.; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

#### **Art. 45 – Certificato di regolare esecuzione**

1. Per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea, l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale San Giuseppe Moscati può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per le forniture e i servizi, dal R.U.P. o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

#### **Art. 46 – Garanzie**

1. Negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate di valore inferiore alle soglie europee, l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale San Giuseppe Moscati non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure negoziate, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.

3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione e/o bonifico con le modalità di cui all'articolo 106.

4. In casi debitamente motivati è facoltà dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale San Giuseppe Moscati non richiedere la garanzia definitiva. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.
5. In particolare, la garanzia definitiva può non essere richiesta per appalti ad esecuzione immediata nonché per appalti di valore inferiore ad € 15.000,00.
6. La garanzia definitiva è costituita con le modalità di cui all'art. 117 del d.lgs. 36/2023.
7. Garanzia provvisoria e definitiva sono soggette alle regole di riduzione come declinate dall'art. 106, co. 8 del d.lgs. 36/2023.

#### **Art. 47 – Revisione prezzi e varianti**

Nel caso di affidamenti diretti di contratti di durata e di somministrazione, in materia di revisione prezzi, trova applicazione l'art. 60 D. Lgs. 36/2023 dopo il primo anno di validità contrattuale, previa istruttoria che sarà eseguita dal Responsabile Unico del progetto dopo il ricevimento dell'istanza di revisione e della documentazione necessaria, tenuto conto degli indici FOI Istat e delle effettive disponibilità di budget.

In materia di varianti, salvo quanto indicato al precedente paragrafo, trova applicazione l'art. 120 D. Lgs. 36/2023.

#### **Art. 48 – Inadempienze e penalità**

L'Azienda, tramite proprio personale a ciò preposto, verifica la regolarità dell'inadempimento delle prestazioni richieste. Qualora l'aggiudicatario incorra in violazione, omissione o disapplicazione delle prestazioni richieste in quantità e/o qualità non tali da configurare giusta causa di risoluzione, è messo in mora attraverso formale lettera di contestazione degli addebiti, verso la quale l'aggiudicatario è tenuto a prestare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa. Tali controdeduzioni dovranno pervenire all'indirizzo PEC aziendale entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione. In caso di mancato riscontro entro i termini di cui sopra, o qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti, si procede ad applicare le penali che verranno di volta in volta quantificate, tenuto conto anche dell'eventuale recidiva.

Le penali applicate non potranno comunque essere superiori al 10% dell'importo contrattuale.

#### **Art. 49 – Risoluzione e recesso**

In materia di risoluzione e recesso trova applicazione quanto disciplinato agli artt. 122 e 123 del D. Lgs. 36/2023.

## **CAPO V - ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA**

### **Art. 50 – Affidamenti diretti**

1. Gli affidamenti diretti consentono l'assegnazione del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice.
2. È possibile assegnare un appalto mediante affidamento diretto per un valore sino ad € 139.999, per i servizi e le forniture al netto dell'IVA.
3. Gli affidamenti diretti vanno effettuati, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

### **Art. 51 – Indagini di mercato**

Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 23 del presente regolamento, la stazione appaltante può sempre acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

### **Art. 52 – Divieto di frazionamento**

Nessuna acquisizione di servizi e forniture può essere artificialmente frazionata al solo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente regolamento, come disposto in generale dall'art. 14, comma 6 del Codice.

### **Art. 53 – Determina di affidamento**

1. Nel caso di affidamento diretto è possibile procedere tramite la sola determina di affidamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023.
2. Nel provvedimento di affidamento diretto devono essere specificati i seguenti elementi:
  - a. l'oggetto dell'affidamento;
  - b. l'importo;
  - c. il fornitore;
  - d. le ragioni della scelta del fornitore;
  - e. il possesso dei requisiti di carattere generale;
  - f. il possesso dei requisiti di carattere speciale (nel caso).

### **Art. 54 – Requisiti da richiedere all'operatore**

1. All'operatore economico possono essere richiesti requisiti quali:
  - a. l'idoneità professionale;
  - b. la capacità economica e finanziaria, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento;
  - c. la capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.

#### **Art. 55 – Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto**

1. L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale San Giuseppe Moscati invita gli operatori selezionati a presentare preventivo mediante:
  - a. gli strumenti del Mercato elettronico o della piattaforma regionale S.I.A.P.S. e/o M.E.P.A. per valori economici pari o superiori ad € 5.000;
  - b. richiesta mediante PEC per appalti di forniture e servizi di importo inferiore ad € 5.000.
2. L'affidamento diretto a favore di un operatore economico deve essere opportunamente motivato in conformità ai contenuti pertinenti descritti nel comma successivo.
3. Nella determina di affidamento va dato conto:
  - del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti;
  - della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;
  - di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
  - della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
  - del rispetto del principio di rotazione;
  - del nominativo del RUP;
  - degli elementi essenziali del contratto;
4. È possibile disporre l'affidamento diretto anche senza la consultazione di più operatori economici.
5. L'affidamento diretto può essere disposto e la congruità del prezzo di affidamento può essere dimostrata alternativamente:
  - mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
  - mediante comparazione dei listini di mercato;
  - mediante il confronto con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
  - mediante l'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.

#### **Art. 56 – Rotazione negli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 5.000.**

Negli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro, è consentito derogare all'applicazione delle disposizioni in merito alla rotazione.

#### **Art. 57 – Anomalia dell'offerta**

Non trova applicazione l'istituto giuridico dell'anomalia dell'offerta negli affidamenti diretti.

#### **Art. 58 – Controllo dei requisiti**

1. Gli operatori economici per i quali vengono disposti affidamenti diretti sono assoggettati alle seguenti modalità di controllo:

- a) per appalti di valore inferiore ad € 40.000, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale San Giuseppe Moscati procederà, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla verifica delle dichiarazioni fornite previo sorteggio di un campione pari al 5%. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di 3 mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento;
- b) per gli appalti di valore pari ad € 40.000, sino a € 139.999 per i servizi e forniture, l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale San Giuseppe Moscati procederà ad effettuare tutti i controlli previsti dal D.lgs. 36/2023.

2. Per gli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 40.000, l'autocertificazione dei requisiti può essere resa mediante autocertificazione tradizionale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, invece che mediante DGUE.



## **CAPO VI - ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA EUROPEA**

### **Art. 59 – Procedure negoziate**

1. Le procedure negoziate sono procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto.
2. Le procedure negoziate sotto soglia vengono indette per appalti di servizi e forniture di valore pari ad € 140.000, sino ad importo inferiore della soglia europea, al netto dell'IVA.

### **Art. 60 – L'iter procedimentale**

1. Atto di impulso della procedura negoziata è la determinazione a contrarre, che costituisce il primo atto della procedura e nel quale deve essere confermato, svolgendo una preventiva istruttoria, che l'appalto da bandire non riveste interesse transfrontaliero certo.
2. Qualora si rinvenga un interesse transfrontaliero certo, si renderà necessario attivare una procedura ordinaria.
3. Gli appalti aggiudicati mediante procedura negoziata, vengono assegnati rispettando il criterio di rotazione, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato (oppure: tramite albo fornitori).

### **Art. 61 – Le fasi della procedura**

1. La procedura negoziata sotto-soglia si sviluppa su tre fasi:
  - a) lo svolgimento di indagini di mercato (oppure: la consultazione dell'albo fornitori) per l'individuazione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo;
  - b) il confronto competitivo tra gli operatori economici individuati e invitati, nonché la scelta dell'affidatario;
  - c) la stipula del contratto.

### **Art. 62 – Determina a contrarre**

1. La determina a contrarre deve specificare:
  - l'assenza di un interesse transfrontaliero certo;
  - l'interesse che si intendono soddisfare;
  - la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta;
  - gli elementi essenziali del contratto;

- le caratteristiche dei beni o servizi che si intendono acquisire;
- le modalità per l'individuazione degli operatori economici da invitare (albo o avviso);
- l'eventuale numero minimo e massimo di operatori ammessi;
- qualora previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, l'indicazione dei criteri per l'individuazione degli operatori da invitare;
- sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, in via eccezionale è possibile procedere con il sorteggio dei medesimi, esponendone opportunamente le ragioni. La motivazione può evidenziare che l'applicazione di criteri di individuazione degli operatori economici è impossibile o comporta oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura;
- il criterio per la scelta della migliore offerta;
- il nominativo del RUP;
- l'importo massimo dell'affidamento e la copertura contabile.

### **Art. 63 – Le modalità di individuazione degli operatori economici da invitare**

1. L'indagine di mercato (*oppure*: La consultazione dell'albo fornitori) deve tenere conto del principio di rotazione, delle fasce merceologiche e delle fasce di valore contemplate nel Regolamento Albo Fornitori.
2. L'indagine di mercato (*oppure*: La consultazione dell'albo fornitori) è svolta tenendo in considerazione l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico o, in alternativa, del sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale S.I.A.P.S. SO.RE.SA.; l'operatore da invitare alla procedura deve pertanto essere abilitato allo specifico bando del suddetto Mercato, oppure deve essere abilitato al sistema telematico della centrale regionale.

### **Art. 64 – L'indagine di mercato**

1. L'indagine di mercato costituisce strumento per individuare gli operatori economici interessati a partecipare allo specifico affidamento, da invitare alla competizione.
2. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento in merito al successivo invito alla procedura.
3. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti. Sono differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche mediante la consultazione di cataloghi elettronici del Mercato elettronico o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti.
4. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori economici sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 35 del codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.
5. L'avviso relativo alla indagine di mercato va pubblicato sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti". Inoltre, l'avviso va pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.
6. L'avviso viene pubblicato per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

7. Qualora l'importanza dell'appalto lo richieda, potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. A tal fine, la durata della pubblicazione sul predetto profilo del committente dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto.

8. L'avviso deve indicare:

- il valore dell'affidamento;
- gli elementi essenziali del contratto;
- i requisiti di idoneità professionale;
- i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
- il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
- qualora sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, i criteri per operare la scelta, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 47 del presente regolamento;
- sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori da invitare, in via eccezionale, le ragioni per le quali verrà operato il sorteggio tra i medesimi invece che l'utilizzo dei criteri di cui al rigo precedente, come meglio delineato nel successivo 47 del presente regolamento;
- i criteri di selezione degli operatori economici invitati;
- le modalità per prendere contatto, se interessati, con la stazione appaltante;

## **Art. 65 – Individuazione degli operatori economici da invitare**

In caso di avviso di manifestazione di interesse:

1. Qualora, nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato, si preveda un numero massimo di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
2. Nel caso di cui al comma precedente, l'avviso deve indicare anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente comma è impossibile o comporta per l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale San Giuseppe Moscati oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tali circostanze devono essere anch'esse esplicitate nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

In alternativa ai commi sopra riportati qualora si utilizzi l'albo fornitori:

1. Qualora si preveda di individuare alla procedura negoziata un numero massimo di operatori economici, tra quelli iscritti all'albo fornitori, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
2. Nel caso di cui al comma precedente, l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale San Giuseppe Moscati dovrà indicare nella determina a contrarre i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo

in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente comma è impossibile o comporta per l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale San Giuseppe Moscati oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tali circostanze devono essere anch'esse esplicitate nella determina a contrarre.

3. I criteri da utilizzare per ridurre il numero dei soggetti da interpellare, evitando l'utilizzo del sorteggio, devono essere:

- a. pertinenti rispetto l'oggetto dell'appalto;
- b. rispettosi del principio di concorrenza;
- c. oggettivi e non discriminatori;
- d. proporzionati e trasparenti;
- e. facili da verificare;
- f. definiti preventivamente;
- g. descritti in modo puntuale e non equivocabile.

A tal fine, potranno essere utilizzati uno o più dei seguenti criteri:

- a) **Certificazione di qualità** pertinenti rispetto all'oggetto dell'appalto (per un esempio di quelle utilizzabili, vedere quelle previste per la riduzione delle garanzie (riduzione decisa dalla S.A. entro il 20%) di cui all'allegato II. 13 del d.lgs. 36/2023;
- b) **Servizi e forniture analoghe** (analoghe non significa identiche) che dimostrino un'adeguata competenza. Occorre anche individuare quante devono essere (numero minimo);
- c) **Figure professionali inserite nel tessuto dell'impresa** (coerenti con l'oggetto dell'appalto);
- d) **Anzianità nel settore oggetto di servizio/fornitura.** Anche l'anzianità nel settore oggetto di affidamento potrebbe costituire un criterio idoneo a dimostrare l'esperienza e la solidità dell'impresa;
- e) **Possesso di idonee referenze.** Va specificato che tipo di referenze sono richieste. Queste possono essere fornite da banche o da altre pubbliche amministrazioni.

4. L'applicazione del principio di rotazione non si rende necessario nel caso in cui non venga previsto nessuna limitazione numerica alla partecipazione degli operatori individuati tramite avvio dell'indagine di mercato (oppure: utilizzo dell'albo fornitori).

5. Se il numero di operatori economici dovesse risultare inferiore al numero minimo previsto dall'art. 50, comma 1 del d.lgs- 36/2023 (5 operatori in conformità alle lettere c) ed e) e 10 per la lettera d) del medesimo articolo) si procederà ad una integrazione al minimo mediante criteri oggettivi, in conformità e con le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2, oppure, nel caso detti criteri non siano utilizzabili, mediante sorteggio degli operatori da invitare, in conformità a quanto previsto al comma 2.

6. Se si è proceduto con una integrazione al minimo degli operatori da invitare, il principio di rotazione non deve comunque essere applicato quando, a monte, negli atti di gara, non sia stata contingentata la partecipazione mediante l'introduzione vincoli numerici.

## **Art. 66 – Anomalia dell'offerta**

1. Nel caso di aggiudicazione di procedure negoziate, con il criterio del prezzo più basso, che non presentano un interesse transfrontaliero certo, è necessario prevedere negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse

sia pari o superiore a cinque. In ogni caso è possibile valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

2. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, è necessario indicare negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 del Codice, ovvero selezionandolo in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2 del Codice.

3. L'esclusione automatica di cui al comma 1, primo periodo, riguarda solo gli appalti di servizi e non anche quelli di forniture.

#### **Art. 67 – Invito alla procedura**

1. Conclusa l'indagine di mercato (oppure: Consultato l'Albo fornitori dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale San Giuseppe Moscati) e formalizzati i relativi risultati, l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale San Giuseppe Moscati procederà ad invitare gli operatori selezionati a presentare offerta mediante gli strumenti del Mercato elettronico o della piattaforma regionale S.I.A.P.S.

2. I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.

#### **Art. 68 – Il contenuto della lettera d'invito**

1. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria.

2. In linea di massima l'invito deve contenere:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara (oppure, nel caso di operatore economico selezionato da un albo fornitori: i requisiti generali, di idoneità professionale e la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'albo fornitori). Si rende necessario l'utilizzo del DGUE per la dichiarazione dei requisiti speciali e generali;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del R.U.P.;
- j) il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;
- k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- l) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il R.U.P. o il seggio di gara procedono all'apertura della documentazione amministrativa.

## **Art. 69 – Criteri di aggiudicazione**

1. Le procedure negoziate sotto soglia sono aggiudicate con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Vanno aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta intensità di manodopera, nonché i restanti appalti di cui all'art. 108, comma 2 del codice.

## **Art. 70 – Commissione giudicatrice**

1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il R.U.P., anche in qualità di presidente.
2. Le sedute della commissione devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Poiché le procedure devono essere svolte su piattaforme telematiche o Mercati elettronici, la seduta pubblica avviene a distanza, secondo le modalità rese possibili dai suddetti strumenti telematici.
3. L'attività della Commissione Giudicatrice si fa espresso rinvio a quanto previsto nel relativo Regolamento Aziendale in vigore.

## **Art. 71 – Verifica dei requisiti**

1. La verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione.

## **Art. 72 – Termine di conclusione della procedura negoziata**

1. La procedura negoziata sotto soglia deve concludersi entro:
  - 4 mesi se aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
  - 3 mesi se aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.
2. I termini decorrono dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.
3. Ove si debba attivare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.
4. In presenza di circostanze eccezionali il R.U.P., con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal R.U.P., quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

### **Art. 73 – Acquisti di dispositivi urgenti fuori gara**

Nella eccezionale eventualità ed urgenza che impediscono il clinico ad adempiere alla ordinaria procedura di richiesta d'acquisto soggetta al vaglio dell'ufficio responsabile dell'Istruttoria (giusta deliberazione 505/2018), è fatto obbligo al Direttore UOC/di Dipartimento proponente l'acquisto sottoscrivere e trasmettere all'UOC deputata alla istruttoria, apposito modello allegato al presente Regolamento, 48H prima dell'intervento e/o utilizzo di detto bene.

L'Ufficio preposto all'istruttoria dovrà evadere la richiesta entro e non oltre le successive 24 ore e trasmettere all'U.O.C. competente per l'approvvigionamento atto di convalida il cui modello viene altresì allegato al presente regolamento.

La UOC competente all'approvvigionamento, previa autorizzazione della Direzione Sanitaria; aziendale provvederà alla conclusione dell'iter d'acquisto con la formalizzazione del preventivo via PEC o mediante procedura telematica nei tempi utili.

### **Art. 74 – Disposizioni finali**

Il presente Regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua adozione.

Esso sarà pubblicato sul sito aziendale sezione Regolamenti.

### **Art. 75 – Norme transitorie**

Per quanto non previsto dal vigente regolamento si fa integrale rinvio alla normativa di legge di cui al D. lgs. 36/2023, nonché alla normativa regionale applicabile. Le modifiche e integrazioni intervenute alla suddetta normativa prevalgono automaticamente sul presente regolamento. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni aziendali relative all'oggetto di cui al presente Regolamento, le quali siano con esso in contrasto.